



## **ALLEGATO A**

**REGIONE MARCHE  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE  
SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN**

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 ARTICOLO 58 PARAGRAFO 1 LETTERA B)  
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA; DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
02/12/2024 N. 0635212  
DGR MARCHE N. 299 DEL 10/03/2025**

**BANDO REGIONALE INTERVENTO SETTORIALE INVESTIMENTI  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025/2026**

**Intervento settoriale Investimenti**, inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) per il periodo di programmazione 2023-2027

### **Obiettivi**

L'intervento prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alla richiesta di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti finanziati con l'intervento riguardano esclusivamente la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

### **Destinatari del bando**

- Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
- Imprese di trasformazione

### **Annualità**

Campagna vitivinicola 2025/2026

### **Dotazione finanziaria assegnata**

€ 3.139.475,31

### **Scadenza per la presentazione delle domande**

30 aprile 2025

### **Responsabile del procedimento**

Silvana Paoloni

**Telefono** 071 - 8063788 – **Indirizzo mail:** [silvana.paoloni@regione.marche.it](mailto:silvana.paoloni@regione.marche.it)

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Definizioni</b> .....   | 5  |
| <b>2. Obiettivi e finalità</b> .....  | 8  |
| <b>3. Ambito territoriale</b> .....   | 9  |
| <b>4. Dotazione finanziaria</b> .....                                       | 9  |
| <b>5. Descrizione del tipo di intervento</b> .....                          | 9  |
| 5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto .....                                | 9  |
| 5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente e dell'impresa</i> .....        | 9  |
| 5.1.2 <i>Requisiti del progetto</i> .....                                   | 13 |
| 5.2 Tipologia dell'intervento .....   | 14 |
| 5.2.1 <i>Azioni ammesse al sostegno</i> .....                               | 14 |
| 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili .....                               | 16 |
| 5.3.1 <i>Spese ammissibili</i> .....  | 16 |
| 5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i> .....                                    | 20 |
| <i>Retroattività della spesa</i> .....                                      | 22 |
| 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto .....                        | 22 |
| 5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i> .....  | 22 |
| 5.5 Selezione delle domande d'aiuto .....                                   | 22 |
| 5.5.1 <i>Criteri di priorità</i> .....                                      | 22 |
| 5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i> .....                 | 26 |
| <b>6. Fase di ammissibilità</b> .....                                       | 27 |
| 6.1 Presentazione delle domande di aiuto .....                              | 27 |
| 6.1.1 <i>Presentazione della domanda di aiuto</i> .....                     | 27 |
| 6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....               | 30 |
| 6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i> .....                  | 31 |
| 6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta</i> .....               | 40 |
| 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto .....               | 41 |
| 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria .....                 | 41 |
| 6.2.1.1 <i>Controlli di ricevibilità</i> .....                              | 41 |
| 6.2.1.2 <i>Controlli di ammissibilità</i> .....                             | 42 |
| <i>Visite aziendali</i> .....   | 46 |
| <i>Documentazione integrativa</i> .....                                     | 46 |
| <i>Attribuzione del punteggio di priorità</i> .....                         | 47 |
| <i>Cause di inammissibilità</i> .....                                       | 47 |
| 6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> ..... | 47 |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 6.2.3     | <i>Richiesta di riesame</i> .....   | 47        |
| 6.2.4     | <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i> .....   | 48        |
| 6.2.5     | <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i> .....  | 48        |
| <b>7.</b> | <b>Fase di realizzazione e pagamento</b> .....  | <b>48</b> |
| 7.1       | <b>Variazioni progettuali</b> .....   | <b>51</b> |
| 7.1.1     | <i>Modifiche minori</i> .....   | 51        |
| 7.1.2     | <i>Varianti</i> .....   | 52        |
| 7.1.2.1   | <i>Varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi e realizzazione parziale del progetto. Presentazione richiesta</i> .....         | 54        |
| 7.1.2.1.1 | <i>Documentazione da allegare alla variante la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi</i> .....  | 55        |
| 7.1.2.1.2 | <i>Istruttoria delle domande di varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi e per realizzazione parziale del progetto</i> ..... | 55        |
| 7.1.2.2   | <i>Varianti per subentro. Presentazione richiesta</i> .....   | 56        |
| 7.1.2.2.1 | <i>Istruttoria delle domande di varianti per subentro</i> .....   | 57        |
| 7.1.2.3   | <i>Variante per preventivi. Presentazione richiesta, documentazione allegata e istruttoria</i> .....  | 58        |
| 7.1.2.4   | <i>Recesso per singole azioni. Presentazione richiesta e istruttoria</i> .....  | 59        |
| 7.1.2.5   | <i>Rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi. Presentazione richiesta e istruttoria</i> .....   | 60        |
| 7.1.3     | <i>Economie di spesa</i> .....  | 61        |
| 7.2       | <b>Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....   | <b>62</b> |
| 7.2.1     | <i>Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA</i> .....   | 62        |
| 7.2.2     | <i>Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di anticipo</i> .....   | 63        |
| 7.2.3     | <i>Istruttoria delle domande di pagamento di anticipo</i> .....   | 63        |
| 7.2.3.1   | <i>Ricevibilità</i> .....   | 63        |
| 7.2.3.2   | <i>Ammissibilità</i> .....  | 64        |
| 7.3       | <b>Domanda di pagamento di saldo</b> .....  | <b>65</b> |
| 7.3.1     | <i>Presentazione domanda di pagamento a saldo per investimenti di durata annuale e biennale e trasmissione alla SDA competente</i> .....  | 65        |
| 7.3.2     | <i>Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo (annuali e biennali)</i> .....   | 66        |
| 7.3.3     | <i>Istruttoria delle domande di pagamento di saldo</i> .....  | 70        |
| 7.3.3.1   | <i>Ricevibilità</i> .....   | 70        |
| 7.3.3.2   | <i>Ammissibilità</i> .....  | 70        |
|           | <i>Controlli tecnico - amministrativi</i> .....   | 70        |
|           | <i>Controlli in azienda</i> .....   | 74        |
|           | <i>Cause di inammissibilità</i> .....   | 75        |
|           | <i>Definizione dell'istruttoria (comunicazione degli esiti e registrazione su portale SIAN)</i> .....   | 75        |
| 7.6       | <b>Rinuncia alla domanda, penalità e recuperi</b> .....   | <b>79</b> |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 7.6.1      | <i>Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali</i> ..... | 79        |
| 7.6.2      | <i>Sanzioni e penalità</i> .....   | 80        |
| 7.6.3      | <i>Recuperi</i> .....  | 82        |
| 7.7        | Proroga termini realizzazione progetto.....  | 82        |
| 7.8        | Verifica mantenimento impegni .....  | 82        |
| <b>8.</b>  | <b>Responsabilità e termini del procedimento</b> .....                               | <b>82</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Informativa sul trattamento dei dati personali</b> .....                          | <b>83</b> |
| <b>10.</b> | <b>Disposizioni finali e di coordinamento</b> .....                                  | <b>84</b> |
| <b>11.</b> | <b>Appendice</b> .....   | <b>85</b> |

## 1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- **AGEA**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Coordinamento
- **OP AGEA**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116
- **Beneficiario**: persona giuridica rientrante, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02/12/2024 n. 0635212, tra i soggetti individuati dalla DGR Marche n. 299 del 10/03/2025 la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione delle domande di aiuto e di pagamento
- **Cantierabilità**: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A., Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A., Permesso a costruire, altre autorizzazioni e/o comunicazioni e/o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento). Il requisito della cantierabilità è dimostrato, in sede di domanda di aiuto, anche attraverso la presentazione al Comune competente della richiesta del Permesso di costruire, con data antecedente a quella della domanda di aiuto
- **Cause di forza maggiore**: se non diversamente precisato, si intendono esclusivamente le cause di forza maggiore previste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116
- **Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)**: codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Comitato di Coordinamento dell'Intervento (CCI)**: Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria delle domande di aiuto, di variante e di pagamento dell'intervento Investimenti, costituito dal responsabile regionale dell'intervento Investimenti e dai responsabili provinciali per l'istruttoria delle domande di aiuto/variante/pagamento
- **Conto corrente dedicato**: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di aiuto, per ricevere il relativo contributo e presente nel Fascicolo aziendale validato
- **Demarcazione**: sistema adottato dalla Regione per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento settoriale Investimenti del PSP 2023-2027 siano finanziate con altri fondi dell'Unione Europea (cfr. paragrafo 9 dell'allegato alla DGR Marche n. 299 del 10/03/2025)
- **Dichiarazioni obbligatorie**: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii. e alle disposizioni nazionali applicative di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 18 luglio 2019, 7701 in materia di dichiarazioni di vendemmia e produzione mosto e vino come modificato con decreto ministeriale 31/10/2022 n. 0555831 e da decreto ministeriale 29/11/2024 n. 0632162, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 in materia di tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo e al decreto del Ministro delle Politiche agricola e alimentari e forestali 25/07/2018, n. 7130 in materia di dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti
- **DM o DM n. 0635212/2024**: decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02/12/2024 n. 0635212 concernete l'attuazione dell'intervento settoriale Investimenti

- **Domanda di aiuto:** la domanda presentata dal richiedente, tramite le funzionalità del portale SIAN, contenente la proposta di un progetto da realizzare per il quale si chiede l'accesso all'aiuto all'intervento settoriale Investimenti
- **Domanda di pagamento anticipato:** la domanda presentata da un beneficiario, tramite le funzionalità del portale SIAN, correlata a domanda di durata biennale di esecuzione del progetto, con la quale si chiede il pagamento anticipato dell'aiuto per l'intervento settoriale Investimenti, in base alla percentuale calcolata sul contributo complessivo ammesso all'aiuto
- **Domanda di pagamento di saldo:** domanda presentata da un beneficiario, tramite le funzionalità del portale SIAN, correlata a domanda di durata di esecuzione del progetto annuale o biennale, con la quale si chiede il pagamento a saldo dell'aiuto per l'intervento settoriale Investimenti sulla base delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto ammesso e concluso
- **Domanda di variante:** domanda presentata da un beneficiario, tramite le funzionalità del portale SIAN, con la quale si chiede di variare il progetto ammesso al finanziamento per l'intervento settoriale Investimenti
- **Ente garante:** Istituto assicurativo o Istituto bancario che emette la garanzia/cauzione a garanzia del pagamento anticipato a favore dell'Organismo Pagatore
- **Esercizio finanziario o campagna di pagamento:** periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola - non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda - con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e con termine al 15 ottobre dell'anno successivo (cfr. art. 35 del regolamento UE 2021/2116)
- **Fascicolo aziendale:** Il Fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il Fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in un giorno festivo o di domenica, la scadenza si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo;
- **Impresa in difficoltà:** l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze<sup>2</sup>:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> Il Fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate sopra indicate, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (ndr. regolamento UE 2021/2115 art 59 comma 2).

<sup>3</sup> Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate<sup>4</sup>;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- **Inadempienza:** con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità dell'aiuto, qualsiasi inottemperanza a tali criteri
  - **Irregolarità:** in base all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, si definisce irregolarità "*qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita*"
  - **Intervento (intervento Investimenti/Investimenti):** Intervento settoriale previsto all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115
  - **MASAF (Ministero):** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
  - **OCM Vitivinicolo:** Organizzazione comune di mercato vitivinicolo
  - **PMI:** ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361 della Commissione del 6 maggio 2003 e dell'allegato I al regolamento (UE) n 2022/2472, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
  - microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
- **Progetto:** l'insieme di tutte le azioni/interventi/sotto interventi indicati nella domanda di aiuto, di variante e di pagamento, secondo i criteri stabiliti dalla normativa dell'Unione, nazionale e regionale
  - **Progetto annuale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata di realizzazione annuale, che per la campagna 2025/2026 deve concludersi entro il 03/06/2026
  - **Progetto biennale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata di realizzazione biennale, che per la campagna 2025/2026 deve concludersi entro il 31/05/2027
  - **Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027 (PSP):** Piano previsto dal regolamento (UE) 2021/2115

<sup>4</sup> Ai fini del presente bando, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

- **Complemento di Sviluppo rurale del PSP della Marche 2023-2027:** (CSR Marche 2023-2027)
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **Soggetto inaffidabile:** il richiedente nei confronti del quale, nelle ultime due campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo previsto dall'articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n.1308/2013 e nell'ambito dell'intervento settoriale Investimenti del PSP 2023-2027 di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b), con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte degli stessi soggetti. In tal caso la domanda di aiuto presentata per la campagna 2025/2026 non potrà essere ammessa. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore previste all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116
- **Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA):** la Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente competente per la presa in carico e l'istruttoria delle domande di aiuto/variante/pagamento, che ne assicura altresì le attività di protocollazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione
- **Trasformazione e commercializzazione<sup>5</sup>:** si intende per:
  - "*trasformazione di prodotti agricoli*": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - "*commercializzazione di un prodotto agricolo*", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

## 2. Obiettivi e finalità

L'intervento settoriale Investimenti prevede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, ad aumentare la competitività delle imprese dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'investimento proposto deve essere **strettamente ed esclusivamente** correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente nell'ambito esclusivo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2022/2472 articolo 2

### 3. Ambito territoriale

L'intervento settoriale Investimenti si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando dell'intervento settoriale Investimenti per l'esercizio finanziario 2025/2026 è pari a € 3.139.475,31.

### 5. Descrizione del tipo di intervento

#### 5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

**La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente e per l'impresa e/o per il progetto determina l'inammissibilità della domanda di aiuto o la decadenza parziale o totale della stessa.**

##### 5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente e dell'impresa*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i soggetti richiedenti debbono essere:

- a) **Se Imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
  - titolari di Partita IVA, con codici attività agricola;
  - iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli
- b) **Se Imprese di trasformazione**
  - titolari di Partita IVA;
  - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO inerenti sia l'attività di trasformazione sia di commercializzazione come definite all'articolo 2, rispettivamente numeri (45) e (35), del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022<sup>6</sup>.

**Per entrambe le fattispecie di impresa di cui alle lettere a) e b) il rappresentante legale deve essere legittimato alla presentazione della domanda di aiuto e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.**

Le imprese di cui alle lettere a) e b) al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono inoltre:

1. essere classificabili come:
  - microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell'articolo 2 del titolo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>7</sup>;  
oppure,
  - imprese intermedie che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, alle quali non si applica il Titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>8</sup>;  
oppure,

---

<sup>6</sup> Cfr. paragrafo *Definizioni*

<sup>7</sup> Cfr. paragrafo *Definizioni*

<sup>8</sup> Cfr. DM n. 0635212/2024, articolo 5 comma 2.

- grandi imprese che occupano più di 750 persone o il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di Euro<sup>9</sup>.
2. svolgere, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 0635212/2024, almeno una delle seguenti attività:
    - a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
    - b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
    - c) l'elaborazione, affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di sostegno;
    - d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per proprie uve si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente;
  3. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata, vale a dire titolare di Fascicolo aziendale in SIAN (cfr. *Definizioni*);
  4. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii. e disposizioni nazionali applicative (cfr. *Definizioni*) ed aver presentato nei termini previsti la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e la dichiarazione di giacenza nell'ultima campagna ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
  5. avere impianti di trasformazione delle uve sul territorio della regione Marche, risultanti da Fascicolo aziendale, per il periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando, come stabilito al paragrafo 7.5 e 7.8<sup>10</sup>;

<sup>9</sup> Cfr. DM n. 0635212/2024, articolo 5 comma 3.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2022/126, articolo 11 paragrafo 1 e 9.

1. *Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:*

- a) *le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;*
- b) *fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.*

*Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.*

*Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.*

*Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al*

6. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento proposto, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando, come stabilito al paragrafo 7.5 e 7.8 <sup>11</sup>.

La disponibilità dei locali o dei terreni, per la durata superiore all'impegno quinquennale, deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;
- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati)
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Per le aziende agricole gestite da Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio Decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti Tecnici Agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è comprovato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del proprietario alla realizzazione degli investimenti;

7. essere in possesso delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie tali da permettere la realizzazione e il completamento dell'investimento proposto.

Le imprese inoltre al momento della presentazione della domanda devono:

---

*primo comma, lettera b).*

[...]

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

*In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.*

*Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.*

*Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.*

*In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.*

<sup>11</sup> Vedi nota 10

- non essere incluse tra le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> [cfr. articolo 59 comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/2115] (cfr. *Definizioni*);
- non essere soggetta all'applicazione della cosiddetta "*clausola Deggendorf*", che esclude dal sostegno le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno <sup>12</sup>;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tali condizioni devono permanere fino alla realizzazione dell'investimento ammesso e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo pena la decadenza della domanda, revoca del contributo concesso e recupero dell'eventuale anticipo percepito maggiorato del 10%;
- non effettuare a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino;
- non essere rappresentate da soggetto ritenuto inaffidabile (cfr. *Definizioni*);
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione disposte all'articolo 69 comma 3 e 5 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 <sup>13</sup>, all'articolo 6 del DM 14 febbraio 2017 n. 911 e articolo 6 comma 2 e 3 del DM n. 0635212/2024 <sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Comunicazione della Commissione 2007/C 272/05

<sup>13</sup> Legge 12/12/2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, articolo 69 (*Violazione in materia di potenziale vitivinicolo*).

3 - Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

[...]

5 - Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

<sup>14</sup> Decreto MIPAAF n. 911/201 *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti*, articolo 6

- 1) Qualora l'anticipo di cui al precedente articolo 5 comma 6 non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.
- 2) Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
  - a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
  - b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
  - c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
- 3) La stessa penalità di cui al comma 2 lettera a. si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.
- 4) Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Decreto n. 640042 del 14/12/2022, *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti*, articolo 6

2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di aiuto, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr. *Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### 5.1.2 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il progetto deve:

- riguardare investimenti finalizzati **strettamente ed esclusivamente** alla produzione e/o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 dell'impresa richiedente;
- rispettare i criteri di demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale sovvenzionabili ai sensi del CSR Marche del PSP 2023-2027, specificati al paragrafo 9 dell'allegato alla DGR n. 299 del 10/03/2025<sup>15</sup>;
- contenere la puntuale relazione tecnico-economica riportante i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui all'articolo 2 comma 5 ottavo trattino del DM n. 0635212/2024, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale;
- contenere la descrizione dell'investimento con l'indicazione dei singoli interventi che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione degli stessi;
- prevedere il piano degli investimenti, completo di quantificazione economica, e la loro localizzazione, mediante elaborati grafici progettuali, layout delle opere edili ed aziendali pre e post realizzazione del progetto e, per le imprese soggette all'obbligo, il libro degli inventari dei beni aziendali;

---

b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;

c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

3. La penalità, di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le Regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

<sup>15</sup> DGR n. 299/2025, paragrafo 9 *Demarcazione con CSR Marche*

Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01-SRD02-SRD13) riferiti al settore VINO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima classificazione SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore vitivinicolo e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo. Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferite al settore vitivinicolo, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.

- prevedere investimenti per un valore di spesa totale minimo pari ad **€ 8.000,00** e comunque non superiore a **€ 1.500.000,00** per domanda. L'importo minimo e massimo di spesa ammissibile si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali di cui al paragrafo 5.3.1 punto 7, ove richieste;
- raggiungere la soglia minima di accesso di **€ 8.000,00** per domanda, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità, valore da mantenere anche dopo la realizzazione, pena la revoca del contributo concesso e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%;
- dimostrare che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato, secondo i sistemi di valutazione indicato al paragrafo 6.1.3 punto 3;
- essere immediatamente cantierabile (cfr. *Definizioni*). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili [Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento] al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto;
- avere durata di esecuzione del progetto annuale o biennale (cfr. *Definizioni* e paragrafo 7.3). I progetti biennali, dovranno **obbligatoriamente** prevedere la richiesta di erogazione dell'anticipo dell'aiuto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo erogabile su anticipo (cfr. paragrafo 6.1.1 punto 14).

**Non è ammessa la variazione della durata di esecuzione del progetto indicata in domanda di aiuto** (cfr. paragrafo 7.1.2).

Per i progetti biennali finanziabili l'erogazione del saldo è subordinata all'approvazione del decreto ministeriale di riparto delle risorse per la campagna 2026/2027;

- non essere collettivo, cioè presentato da aggregazioni temporanee di impresa o di scopo.

## 5.2 Tipologia dell'intervento

L'investimento oggetto di intervento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli investimenti devono essere finalizzati ad un effettivo miglioramento dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impresa.

Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale [articolo 11 paragrafo 1 e 9 del regolamento (UE) 2022/126] (cfr. nota 10 e paragrafo 7.5 e 7.8).

### 5.2.1 Azioni ammesse al sostegno

Le azioni ammesse al sostegno comunitario per l'intervento settoriale Investimenti nella Regione Marche per le domande di aiuto presentate a valere dell'esercizio finanziario 2025/2026 sono relative esclusivamente a:

1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei vini.

2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP.
3. Allestimento interno dei punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione, destinati esclusivamente alla commercializzazione, all'esposizione e alla degustazione dei vini regionali.
4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'*e-commerce*, comprese le spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, **fino al valore massimo di investimento di € 10.000,00**.
5. Impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedicata all'autoconsumo per le attività vitivinicole.

Nell'Appendice al presente bando è riportato il **Catalogo degli Investimenti ammissibili** per l'intervento Investimenti nella regione Marche per la campagna 2025/2026.

Per le spese tecniche generali, collegate alle azioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, si rinvia al paragrafo 5.3.1 punto 7.

Non sono ammissibili:

- investimenti per importo di progetto per domanda di aiuto, comprese le spese generali, di spesa inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 1.500.000,00;
- investimenti oggetto di richiesta o che ricevono o che abbiano ricevuto altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello unionale, nazionale e locale);
- investimenti oggetto di richiesta o che ricevono o che abbiano ricevuto contributi pubblici nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale 2014/2022 e del CSR Marche 2023-2027;
- investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- operazioni promozionali che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e/o dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115;
- azioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate e la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- acquisto di immobili, terreni e fabbricati;
- azioni effettuate tramite leasing;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi, i lavori di abbellimento, la manutenzione ordinaria;
- riparazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di tetti/intonaci/pavimentazioni/piazzali ecc. ammalorati e strade;
- opere relative a parti comuni dell'azienda delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, impianti fotovoltaici, altri impianti generici), fatta eccezione per le spese attribuite alle quote delle parti comuni sulla base di una ripartizione della misura millesimale, nell'ambito della

relazione tecnica sottoscritta dal tecnico abilitato, relativa alle singole quote e all'individuazione della quota parte pertinente all'investimento oggetto di aiuto.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili esclusivamente le azioni avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto telematica (cfr. paragrafo 6.1.2) e fino alla data di realizzazione degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento di saldo telematica (cfr. paragrafo 7.3) (**eleggibilità della spesa**), i cui interventi siano stati completati e pagati comunque **entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo**.

Il contributo è calcolato sulla base delle spese ammesse a finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario nella domanda di pagamento di saldo.

La spesa:

- si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e presente nel Fascicolo aziendale validato (cfr. *Definizioni*)
- deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento di saldo
- deve essere comprovata ed identificabile, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali deve essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta, riconducibile al bene acquistato, per la quale si chiede il contributo (cfr. paragrafo 7.3).

Gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell'approvazione della graduatoria regionale (cfr. paragrafo 5.5.2), sono effettuati a rischio dei richiedenti in quanto potrebbero essere non finanziati.

Al fine di verificare il rispetto della *eleggibilità della spesa* e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, si farà riferimento anche alla data risultante:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti fissi, macchinari e attrezzature, dai documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, nei casi previsti, dalla dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente e che le comunicazioni non siano state contestate dallo stesso, o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

**Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'impresa e devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (cfr. Allegato VII – parte II del regolamento UE n. 1308/2013).**

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a:

1. azioni di cui al punto 1 del paragrafo 5.2.1, compresi:

- punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi e per la sola commercializzazione dei vini. Interventi di realizzazione o ammodernamento dei locali adibiti alla commercializzazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di uno stabilimento di trasformazione nella regione Marche alle condizioni previste al paragrafo 5.1.1 punto 5) del presente bando;
- sale per degustazione dei vini di superficie non superiore a mq 70. Detto limite deve essere rispettato anche in caso di ampliamento di sala preesistente. Interventi di realizzazione o ammodernamento dei locali adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita diretta al consumatore finale aziendale o extra aziendale fisso;
- uffici aziendali strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini.

In tutti i casi, non è ammissibile la nuova costruzione/ristrutturazione di fabbricati da utilizzare per l'attività vitivinicola in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano cantina e piano primo abitazione o per attività di diversificazione). Le porzioni in adiacenza possono ritenersi ammissibili solo nei casi in cui è possibile determinare in modo separato la relativa spesa. I locali devono avere una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.

I locali adibiti alla commercializzazione e/o a punto vendita, a sale di degustazione e a uffici aziendali devono essere:

- ubicati in "spazi" definiti, separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina) (es. non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina);
- non promiscui, ossia lo stesso spazio non può essere utilizzato per due diversi usi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, definite e non promiscue.

2. azioni di cui al punto 2 del paragrafo 5.2.1, compresi:

- recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini a DOP/IGP, anche di piccole capacità (es. *barriques*) compresi porta botti e porta *barriques*;
- macchine e/o attrezzature per la movimentazione dei vini in cantina e nel magazzino di cantina;
- investimenti volti ad introdurre sistemi di controllo della qualità;
- macchinari e attrezzature per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione) ivi compresi i sistemi di fitodepurazione che prevedono il riciclo aziendale delle acque depurate;
- *personal computer* per postazioni fisse e *personal computer* portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini;
- *software* gestionali per la gestione delle fasi di produzione e/o commercializzazione del prodotto e per l'ufficio;

3. azioni di cui al punto 3 del paragrafo 5.2.1 per acquisto di impianti fissi, macchinari ed attrezzature mobili connessi alla funzionalità dei punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione. Gli allestimenti adibiti alla degustazione

dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita diretta aziendale o extra aziendale fisso;

4. azioni di cui al punto 4 del paragrafo 5.2.1 per la realizzazione ed implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce compresi hardware e software dedicato, **fatto salvo il limite di spesa di € 10.000,00 per domanda di aiuto**;
5. azioni di cui al punto 5 del paragrafo 5.2.1 per:
  - investimenti finalizzati al risparmio energetico ed idrico;
  - investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguente minore prelievo di energia elettrica dalla rete.

Gli impianti debbono avere capacità produttiva massima equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt. Dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore, che evidenzii i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e che dettagli quale sarà il dimensionamento del nuovo impianto in base al fabbisogno medio annuo e ad eventuali impianti fotovoltaici già presenti.

Le predette condizioni devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione.

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso dalle attività vitivinicole;
  - impianti fotovoltaici realizzati a terra e non integrati negli edifici adibiti alle attività vitivinicole;
  - investimenti nel caso in cui vengano richiesti contributi specifici per il GSE.
6. opere edili strettamente funzionali all'introduzione nel processo produttivo aziendale di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di finanziamento e comunque riconducibili direttamente alla finalità dell'investimento proposto;
  7. spese generali, **intese unicamente come spese tecniche collegate alla progettazione dell'investimento proposto**, così definite:
    - a. onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
    - b. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
    - c. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
    - d. studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese tecniche ammissibili vengono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto delle percentuali massime sotto riportate:

| Tipologia              | Descrizione  | Valore investimento (€)                  | Spese tecniche (% massima ammissibile) |
|------------------------|--|--|--|
| <u>Progettazione 1</u> | Edifici rurali per l'attività vinicola con corredi tecnici di tipo complesso   | Fino a € 500.000,00                      | 10,00 %                                |
|                        |  | Da € 500.001,00<br>fino a € 1.500.000,00 | 9,00 %                                 |
| <u>Progettazione 2</u> | Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti                  | Fino a € 500.000,00                      | 10,00 %                                |
|                        |  | Da € 500.001,00<br>fino a € 1.500.000,00 | 9,00 %                                 |
| <u>Progettazione 3</u> | Impianti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti vinicoli. Impianti per la produzione di energia   | Fino a € 1.000.000,00                    | 4,00 %                                 |
| <u>Progettazione 4</u> | Edifici rurali e/o strutture per l'attività vinicola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) | Fino a € 500.000,00                      | 6,00 %                                 |
|                        |  | Da € 500.001,00<br>fino a € 1.500.000,00 | 5,00 %                                 |
| <u>Progettazione 6</u> | Acquisizione di macchine e attrezzature e altri investimenti immateriali   | Fino a € 500.000,00                      | 2,00 %                                 |
|                        |  | Da € 500.001,00<br>fino a € 1.500.000,00 | 1,00 %                                 |

Nella percentuale massima indicata per ciascuna tipologia di progettazione sono comprese le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato per massimo l'1 %, ammissibili solo se collegate agli investimenti richiesti, sia fissi sia mobili, e se documentate alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Le spese tecniche, solo se richieste in domanda di aiuto e nei limiti delle percentuali previste al presente paragrafo, possono essere ammesse entro la soglia finanziaria prevista dal bando al paragrafo 5.1.2 e, in tal caso, non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di variazioni progettuali. Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori.

Le spese tecniche sono ammissibili comunque ed esclusivamente solo se direttamente riconducibili e collegabili all'investimento realizzato e effettivamente sostenute e rendicontate in sede di domanda di pagamento di saldo.

Nel caso di spese tecniche relative a Società che erogano servizi, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;

3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico) e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali.

L'importo delle spese tecniche, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento ammissibile, dovrà essere ridotto nel caso in cui la spesa in questione sia stata oggetto di variazioni in diminuzione (ad esempio per economie/modifiche minori/varianti/recessi, cfr. paragrafo 7.1) o nel caso in cui, a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento di saldo, la spesa complessiva ammessa al pagamento risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta in domanda.

Qualora le attività di progettazione tecnica finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/variante/pagamento, siano state eseguite dallo stesso beneficiario del progetto, le stesse non costituiscono spese ammissibili in quanto intese quali attività svolte in economia e quindi non ammissibili come stabilito al paragrafo 5.3.2 lettera y del presente bando.

Non sono mai ammesse le spese amministrative indipendentemente dal soggetto che le abbia sostenute.

#### *5.3.2 Spese non ammissibili*

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità di cui al paragrafo 5.3.1;
- b) spese per investimenti che abbiano avuto inizio prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica e/o che siano stati realizzati dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- c) spese per investimenti collocati/installati in azienda prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, anche in "conto visione", e/o non collocati/installati in azienda entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- d) spese per la realizzazione dell'investimento sostenute, come risultante dalle fatture ad esse correlate, prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o oltre la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- e) spese per l'acquisto di beni materiali di consumo vario di breve durata e/o monouso e servizi connessi al funzionamento dell'attività di trasformazione, commercializzazione e degustazione;
- f) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi per la preparazione, esposizione e conservazione degli alimenti di accompagnamento alla degustazione dei vini;
- g) spese per l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- h) spese per macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- i) spese per attrezzature ricreative;
- j) spese per acquisto di attrezzature per la trasformazione e/o commercializzazione dei vini non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- k) spese per trattrici, motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- l) spese per investimenti che alla data di presentazione della domanda di aiuto sono oggetto di domanda di qualsivoglia aiuto pubblico o che già beneficiano di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;

- m) spese che non rispettino il criterio di demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale del CSR Marche 2023-2027 stabilito al paragrafo 9 della DGR n. 299/2025 (cfr. nota 15);
- n) spese per investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- o) spese per investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- p) spese per investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. A titolo esemplificativo, sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività. L'acquisto di ulteriori beni analoghi a quelli già presenti in azienda non è considerata sostituzione;
- q) spese per acquisto di immobili, di terreni e fabbricati;
- r) spese per acquisto di diritti di produzione;
- s) spese per operazioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate;
- t) spese per opere edili non strettamente funzionali all'introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento negli stabilimenti;
- u) spese per opere con funzione esclusivamente estetica (abbellimenti), manutenzione ordinaria e riparazioni;
- v) spese di esercizio e funzionamento;
- w) spese per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto e test di funzionalità dei materiali;
- x) spese per demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- y) spese per lavori in economia;
- z) spese non iscritte a cespiti, ove applicabile l'obbligo di iscrizione;
- aa)spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- bb)spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- cc)spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;
- dd)IVA in nessun caso ed altre imposte e tasse;
- ee)interessi passivi;
- ff) spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, spese notarili, spese di c/c bancari e postali, spese per garanzie bancarie o assicurative e spese legali;
- gg)oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- hh)indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- ii) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- jj) spese per viaggi, trasporto e/o spedizioni merci e/o doganali, trasporto uva;

- kk) spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- ll) spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- mm) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, layout ecc;
- nn) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- oo) spese per *brochures*, opuscoli ecc;
- pp) spese per la compilazione delle domande di aiuto/variante/pagamento anticipo e saldo;
- qq) spese non riconducibili al Prezzari regionali nei casi in cui in essi siano presenti le voci specifiche;
- rr) qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell'intervento ammesso all'aiuto.

#### *Retroattività della spesa*

Non è ammessa la retroattività della spesa per cui, qualora la domanda di aiuto non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

### **5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

#### *5.4.1 Entità dell'aiuto*

Ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 2 e 3 del DM n. 0635212/2024, il sostegno per gli investimenti corrisponde:

- al 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese (cfr. paragrafo 5.1.1);
- al 20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese classificabili come intermedie (cfr. paragrafo 5.1.1);
- al 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un'impresa classificabile come grande impresa (cfr. paragrafo 5.1.1).

**E' ammesso il cumulo degli aiuti con altri regimi di aiuto nazionali e/o agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale entro la percentuale massima del sostegno previsto dall'intervento settoriale Investimenti per la specifica domanda, salvo diversa disposizione unionale o nazionale in merito.**

### **5.5 Selezione delle domande d'aiuto**

#### *5.5.1 Criteri di priorità*

In applicazione di quanto disposto al paragrafo 5 dell'allegato alla DGR n. 299/2025, l'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda di aiuto assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri, punteggi e modalità di controllo.

**A. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.**

Il criterio è considerato soddisfatto se gli interventi proposti risultano funzionali al raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi sub criteri:

1. un risparmio energetico globale, rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, dell'intero sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, perseguibile attraverso interventi quali, ad esempio, isolamento termico degli edifici, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature, secondo la seguente tabella:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 5% ≤ risparmio ≤ 10%  | <b>10 punti</b> |
| 10% < risparmio ≤ 15% | <b>15 punti</b> |
| risparmio > 15%       | <b>30 punti</b> |

Per l'attribuzione del punteggio, pena il mancato riconoscimento dello stesso, dovrà essere allegata alla domanda di sostegno una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzi sia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento, sia i consumi totali post-investimento, stimando il minor consumo derivante dall'investimento effettuato; nel calcolo andranno tenuti in considerazione gli eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento stesso.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sub criterio A1, nel calcolo dei consumi post-intervento vanno comunque considerati anche i consumi soddisfatti tramite un eventuale impianto fotovoltaico. I minori prelievi dalla rete sono infatti oggetto di specifica valutazione nel successivo punto 3.

Nella diagnosi energetica dovranno essere correttamente riportati i seguenti dati:

- Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo pre-investimento
  - Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo post-investimento (*andrà inserita nel calcolo anche una stima dei consumi legati ai nuovi investimenti*)
  - Differenza dei consumi pre-investimento e post-investimento (in kWh o TEP)
  - % di risparmio rispetto alla situazione pre-investimento;
2. un incremento dell'efficienza e del risparmio energetico tramite il miglioramento dei processi di lavorazione e dei macchinari ad essa correlati (**10 punti**).

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelli delle attrezzature dismesse in percentuale di riduzione di consumo in kWh; la soglia minima di risparmio dovrà essere del 5%.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di aiuto, pena il non riconoscimento dello stesso, una relazione energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzi i consumi delle macchine/attrezzature esistenti o già presenti in azienda e quelli delle attrezzature di nuova installazione.

Le attrezzature sostituite andranno dismesse.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A3, A4 fino al massimo di **30 punti totali**.

3. un minore prelievo di energia elettrica dalla rete dovuto alla produzione della stessa tramite impianti fotovoltaici, maggiore o pari al 15%, riferita al sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento (**10 punti**).

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento, una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e quelli successivi, stimando il minore prelievo dalla rete elettrica, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A2, A4 fino al massimo di 30 punti totali.

4. una maggiore sostenibilità ambientale dei processi presenti all'interno dell'intero sito produttivo o stabilimento (10 punti), rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, perseguibile attraverso interventi quali:

- impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue di cantina per usi irrigui e/o per le operazioni di pulizia della cantina stessa;
- installazione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque generate dal processo di lavaggio interno delle bottiglie per il loro riutilizzo nel lavaggio esterno delle stesse;
- interventi di riduzione dell'utilizzo idrico nelle fasi di lavorazione es. installazione di sistemi di lavaggio automatici CIP (*clean in place*), che permettono di utilizzare e separare in ricircolo le soluzioni di lavaggio, separandole dalle acque utilizzate nel risciacquo e facilitandone il riutilizzo, oppure di dispositivi PIG di svuotamento che spingono un tappo in silicone o in schiuma nelle tubature utilizzando la spinta di un gas inerte abbandonando l'utilizzo dell'acqua per spingere il prodotto nelle tubazioni, con spreco di questa, inquinamento delle acque reflue e inutile perdita di prodotto.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento del punteggio stesso, una relazione ambientale, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che dettagli il progetto e metta in evidenza quali saranno i benefici ambientali conseguibili.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A2, A3 fino al massimo di 30 punti totali.

**B. Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa. Il punteggio massimo attribuibile è di 15 punti.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve avere presentato il Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2025 entro i termini stabiliti dalla normativa vigente (scadenza 01/04/2025, a norma del decreto direttoriale n. 41600 del 30 gennaio 2025 del Ministero) ed essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale.

**C. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve risultare, dalla dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN della campagna 2024/2025, che l'impresa abbia dichiarato una produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della Regione Marche superiore al 70% della produzione totale.

**D. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda. Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.

**E. Appartenenza a forme aggregative di filiera. Il punteggio massimo attribuibile è di 25 punti.**

Il criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti posseggono i seguenti requisiti:

1. Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela di vini a DOP delle Marche autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. **(max 25 punti)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve allegare copia del Libro soci Consorzio di tutela vini a DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini a DOP.

2. Richiedente appartenente ad Associazioni di impresa giuridicamente costituite che abbiano come scopo sociale quello di operare per la promozione dei prodotti vitivinicoli nell'ambito della filiera vitivinicola, intendendo per tale la forma aggregativa che include almeno una impresa per ognuna delle seguenti fasi: produzione delle uve, trasformazione delle uve in vino e commercializzazione dei vini. **(max 12 punti)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere fornita copia dello statuto dell'associazione cui l'impresa aderisce.

3. Richiedente cooperativa a mutualità prevalente, che svolge attività di produzione di vino. **(max 5 punti)**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve risultare iscritta come cooperativa a mutualità prevalente, risultare produttore di vino ed avere presentato la dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN nella campagna 2024/2025.

I punteggi dei sub criteri E1, E2, E3 sono cumulabili fino alla concorrenza massima di punti 25.

Di seguito si riporta la tabella sintetica dei criteri di priorità e dei relativi pesi associati.

**Tabella n. 1 – Criteri di priorità**

| Cod.     | Criterio di priorità   | Punteggio massimo attribuibile | Modalità di controllo per l'attribuzione del punteggio  |
|----------|--|--------------------------------|---|
| <b>A</b> | <b>Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale</b> | <b>30</b>                      | Vedi descrizione sub criteri A1, A2, A3, A4   |
|          | A1 - Risparmio energetico globale  |                                | Relazione tecnica di un progettista certificatore terzo con competenza in materia energetica (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3 lettera b) |
|          | 5%≤ risparmio ≤10%   | 10                             |   |
|          | 10%< risparmio ≤15%  | 15                             |   |
|          | risparmio>15%  | 30                             |   |
|          | A2 - Incremento dell'efficienza e del risparmio energetico   | 10                             |   |
|          | A3 - Minore prelievo di energia elettrica dalla rete   | 10                             |   |
|          | A4 - Maggiore sostenibilità ambientale dei processi  | 10                             |   |

| Cod.     | Criterio di priorità   | Punteggio massimo attribuibile | Modalità di controllo per l'attribuzione del punteggio   |
|----------|--|--------------------------------|--|
| <b>B</b> | <b>Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa</b>   | <b>15</b>                      | Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2025 (scadenza 01/04/2025) e idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale |
|          | Richiedente produttore di vino biologico certificato   | 15                             |  |
| <b>C</b> | <b>Produzioni vitivinicole a DOP e IGP</b>   | <b>20</b>                      | Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2024/2025  |
|          | Richiedente con produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della regione Marche superiore al 70% rispetto alla produzione totale nell'ultima campagna vitivinicola   | 20                             |  |
| <b>D</b> | <b>Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni</b>   | <b>10</b>                      | Fascicolo aziendale  |
|          | Richiedente, titolare o legale rappresentante, con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda   | 10                             |  |
| <b>E</b> | <b>Appartenenza a forme aggregative di filiera</b>   | <b>25</b>                      | Vedi sub criteri E1, E2, E3  |
|          | E1 - Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.   | 25                             | Copia del Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP  |
|          | E2 - Richiedente appartenente ad Associazioni di impresa giuridicamente costituite che abbiano come scopo sociale quello di operare per la promozione dei prodotti vitivinicoli nell'ambito della filiera vitivinicola, intendendo per tale la forma aggregativa che include almeno una impresa per ognuna delle seguenti fasi: produzione delle uve, trasformazione delle uve in vino e commercializzazione dei vini. | 12                             | Copia dello statuto dell'associazione  |
|          | E3 - Richiedente cooperativa a mutualità prevalente, che svolge attività di produzione di vino   | 5                              | Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2024/2025.<br>Visura camerale  |
|          | <b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>  | <b>100</b>                     |  |

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Sulla base dei criteri di priorità riscontrati si procederà alla formazione della graduatoria regionale.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando (cfr. paragrafo 4).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente in domanda di aiuto; di conseguenza il punteggio non può **mai** aumentare.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione delle domande di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento <sup>16</sup>.

#### 6.1.1 Presentazione della domanda di aiuto

Le domande d'aiuto sono presentate a Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) **esclusivamente** per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP sul portale SIAN all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it) e secondo quanto stabilito nelle proprie Istruzioni operative n. 18/2025 (in particolare ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11) e pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it). Il manuale utente per la compilazione della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del portale SIAN all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it).

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può avvalersi:

- a. di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), accreditato da OP AGEA, e al quale ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo aziendale;
- b. dell'assistenza di un Libero professionista, munito di opportuna delega (registrata sul portale SIAN) appositamente conferita dalle imprese per la presentazione della domanda di aiuto, accreditato dalla Regione. Il Libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi di detto portale. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori;
- c. della registrazione nel sistema informativo (*utente qualificato*).

Le domande presentate con diversa modalità rispetto a quanto indicato ai predetti paragrafi delle Istruzioni operative n. 18/2025 **non** sono valide, saranno dichiarate **irricevibili** e **non** saranno sottoposte ai successivi controlli di ammissibilità all'aiuto.

La domanda di aiuto **deve essere presentata esclusivamente** secondo il modello previsto da OP AGEA per la campagna 2025/2026.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà taluni dati presenti nel Fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

E' previsto, nell'ambito dell'applicativo informatico per la presentazione della domanda in SIAN, il caricamento dei preventivi e della documentazione dichiarata allegata alla domanda di aiuto (tramite funzione di *upload*).

Per i preventivi è stata creata un'apposita sezione nella quale, in sede di compilazione della domanda di aiuto, dovranno essere riportati, per singolo investimento, i riferimenti dei preventivi (Ditta offerente e data emissione) e dovranno essere caricati i corrispondenti documenti in formato immodificabile relativi ai preventivi stessi e alla documentazione ad essi correlata e necessaria ai fini dell'istruttoria. Successivamente, nella fase di inserimento di ogni singolo investimento e della relativa spesa e contributo richiesto, dovranno essere associati i relativi preventivi.

Il caricamento della documentazione in formato immodificabile dovrà essere eseguito anche per la documentazione dichiarata al quadro "N" della domanda di aiuto.

---

<sup>16</sup> L. 241/1990 e successive modifiche e integrazione.

**Qualora non sia possibile eseguire il suddetto caricamento, la trasmissione alla SDA della documentazione a corredo della domanda deve avvenire secondo le procedure indicate nel sotto paragrafo 6.1.3.**

La domanda di aiuto **deve contenere** i dati identificativi del richiedente (compresi forma giuridica, numero di cellulare e indirizzo PEC), il codice IBAN del conto corrente da utilizzare, il piano degli investimenti e la loro localizzazione, **nonché** le dichiarazioni di impegno (cfr. paragrafo 7.5) e le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. dal richiedente:

1. che gli investimenti oggetto della domanda di aiuto non costituiscono mera sostituzione di quanto già presente in azienda fornendo la motivazione a supporto<sup>17</sup>;
2. che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici o beneficiario di regimi di aiuto nazionali;
3. di non aver percepito, per le operazioni ad investimento proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 58 paragrafo 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115;
4. che gli investimenti oggetto della domanda non beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto finanziato con il FEASR;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
6. di avere preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
7. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
8. di garantire il possesso delle capacità tecnico-professionale per la realizzazione del progetto proposto <sup>18</sup>;
9. di possedere le risorse economico-finanziarie tali da permettere la realizzazione del progetto proposto nei termini previsti e possedere una redditività economica tale da permettere la realizzazione ed il completamento dell'investimento proposto nei termini previsti <sup>19</sup>;
10. che l'impresa rappresentata non è impresa in difficoltà (cfr. *Definizioni*);
11. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (cfr. paragrafo 5.1.1). Tali condizioni debbono permanere fino alla completa realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, pena la revoca dell'aiuto concesso;
12. di avere presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii. nell'ultima campagna, ovvero, di impegnarsi

<sup>17</sup> DM n. 0665212/2024 art. 5 comma 11.

<sup>18</sup> DM n. 0665212/2024 art. 4 comma 2 lettera d).

<sup>19</sup> DM n. 0665212/2024 art. 4 comma 2 lettera d). Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, ovvero per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito.

Anche con riferimento al punto 8, deve essere dimostrata la capacità di far fronte alla gestione amministrativa e contabile del progetto, ovvero avere le caratteristiche per definire e conseguire gli obiettivi ed i risultati del progetto d'investimento. La capacità amministrativa può essere dimostrata tramite, ad esempio, la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di gestione e controllo, la qualità del proprio *management*.

alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto, oppure, di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione, oppure di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116 art. 3 (cfr. paragrafo *Definizioni*) <sup>20</sup>. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono alla SDA oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia in condizioni di farlo (cfr. Istruzioni operative di OP AGEA n. 32 del 6 luglio 2017);

13. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo o la mancata presentazione dell'istanza di rinuncia all'aiuto nei trenta (30) giorni che precedono il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, comporta l'applicazione di una penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'intervento Investimenti e, qualora sia stato percepito l'anticipo del contributo, la contestuale attivazione delle procedure di recupero indebito secondo le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale <sup>21</sup>;
14. di consentire all'Autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
15. la modalità di erogazione dell'aiuto prescelta. Nel caso di progetti biennali, la domanda di aiuto telematica deve contenere l'indicazione della tipologia di pagamento di anticipo, che

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2021/2116 art. 3 comma 1

*Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:*

- a) *una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;*
- b) *la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;*
- c) *un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;*
- d) *l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;*
- e) *il decesso del beneficiario;*
- f) *l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.*

Vedasi a riguardo la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2024) 225 final del 30.05.2024.

<sup>21</sup> DM n. 0635212/2024, articolo 6:

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente articolo 5 non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni all'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
  - a. 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
  - b. 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
  - c. 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;
3. La stessa penalità, di cui al comma 2 lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti da AGEA sentite le Regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
4. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'articolo 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna sanzione si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

dovrà essere richiesto con apposita domanda, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

16. le priorità possedute;

17. le attività svolte tra quelle indicate all'articolo 3 comma 1 del DM n. 0635212/2024 (cfr. paragrafo 5.1.1 punto 2).

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., di aver letto e di assumersi appieno la responsabilità per tutte le dichiarazioni, vincoli, impegni ed obblighi in essa indicati. Il richiedente, pertanto, si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del predetto DPR n. 445/2000 ss.mm.ii..

**Un medesimo richiedente può presentare una sola domanda di aiuto di durata annuale o biennale.**

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata **solo** entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (cfr. paragrafo 6.1.2), oltre i quali **non** sarà possibile rettificare una domanda di aiuto e non sarà possibile quindi rettificare i requisiti dichiarati per l'accesso all'aiuto e per l'attribuzione dei criteri di priorità.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica, non oltre i termini di scadenza di presentazione della domanda di aiuto avvalendosi del soggetto che ha rilasciato la domanda iniziale ed esclusivamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN, secondo le modalità stabilite al presente paragrafo. Non verranno accolte rettifiche, ai dati delle domande di aiuto telematiche, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui la Regione abbia informato il richiedente circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

*6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

Le domande di aiuto debbono essere presentate tramite le funzioni del portale SIAN entro il **30 aprile 2025**, termine stabilito all'articolo 4 comma 1 del DM n. 0635212/2024, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate da MASAF, che verranno applicate automaticamente dalla Regione senza ulteriori atti di sua competenza.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 18/2025, il richiedente, dopo aver compilato la domanda, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa) nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, provvede al rilascio della stessa. Alla domanda di aiuto è attribuito il numero di protocollo di OP AGEA e relativa data di presentazione.

**Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda di aiuto si intende effettivamente presentata a OP AGEA e pertanto la sola stampa della stessa non costituisce presentazione della domanda di aiuto all'OP.**

Entro **lo stesso termine del 30 aprile 2025** per la presentazione delle domande di aiuto, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate da MASAF, il richiedente **a pena di irricevibilità**, deve:

1. rilasciare la domanda di aiuto su portale SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;

2. trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, la scansione in formato immutabile (ad esempio .pdf/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

**Si precisa che in caso di proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto disposta da MASAF all'articolo 4 comma 1 del DM n. 0635212/2024 è automaticamente prorogato alla stessa data il termine per la trasmissione della domanda di aiuto alla SDA.**

### 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla scansione in formato immutabile (ad esempio .pdf/A) della domanda di aiuto rilasciata tramite SIAN debitamente sottoscritta, deve essere allegata e trasmessa alla SDA, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità immediata della domanda di aiuto, la seguente documentazione ove non caricata tramite la funzione predisposta nell'applicativo per la compilazione:

1. **dichiarazione per le P.M.I.** (secondo il fac simile denominato **All.1** richiamato nelle Istruzioni operative n. 18/2025 scaricabile dai siti [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo);
2. **documentazione utile per l'attribuzione delle priorità A, B, E e relativi sub criteri** (*relazione di soggetto certificatore terzo specializzato in materia energetica; Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2025 e documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale* rilasciati dall'Organismo di Certificazione; *Libro soci Consorzio di tutela vini DOP o attestazione del Consorzio di tutela vini DOP o Copia dello statuto dell'associazione*) (cfr. paragrafo 5.5.1);
3. **relazione tecnico-economica**, redatta in conformità al fac simile approvato da OP Agea allegato alle Istruzioni operative n. 18/2025 (scaricabile dai siti [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo) e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, dettagliando la strategia proposta, gli obiettivi fissati, la quantificazione della spesa prevista, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'impresa e l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato con conseguente aumento della competitività.

In particolare la relazione tecnico-economica deve contenere:

- a) per tutte le domande:
  - la descrizione dell'impresa richiedente e dell'azienda (es: superficie agricola e superficie vitata coltivata, varietà di vite coltivate, quantitativi di uve prodotti, unità lavorative, capacità di stoccaggio, quantitativi di vino/spumante prodotti espressi in litri e numero di bottiglie, specificatamente con riferimento alla tipologia di progetto oggetto di domanda che si intende realizzare);
  - le prospettive di sviluppo;
  - analisi del mercato e relative strategie;
  - in caso di progetti biennali ammessi all'aiuto per l'intervento Investimenti nella campagna 2023/2024 e 2024/2025 e non ancora oggetto di rendicontazione a saldo, breve descrizione del loro stato di realizzazione ed eventuale motivazione del mancato rispetto del cronoprogramma previsto;

- la descrizione dettagliata del piano degli investimenti, della motivazione dell'investimento proposto, dell'obiettivo economico, del miglioramento aziendale atteso a seguito dell'investimento proposto, della localizzazione dell'investimento, del costo di realizzo e della tempistica di realizzazione (annuale/biennale), corredata:
  - per gli interventi che prevedono impianti fissi: dal layout aziendale consistente nella rappresentazione grafica della esatta collocazione di ogni singolo investimento nell'ambiente di destinazione. Nel layout debbono essere indicati anche l'ubicazione (comune ed indirizzo) e gli estremi catastali (foglio e particella) del fabbricato oggetto di intervento;
  - per le attrezzature mobili:
    - in caso di imprese soggette all'obbligo di redazione del libro degli inventari dei beni aziendali a norma della normativa civilistica e fiscale <sup>22</sup>, da libro degli inventari dei beni aziendali, (ad esempio: per le attrezzature indicare marca e modello; per le cisterne/serbatoi indicare numero e capacità; per botti e barriques indicare capacità e numero),
    - in caso di imprese esonerate dall'obbligo di redazione del libro degli inventari dei beni aziendali, dal layout aziendale consistente nella rappresentazione grafica della esatta collocazione delle attrezzature di ogni singolo investimento nell'ambiente di destinazione. Nel layout debbono essere indicati anche l'ubicazione (comune ed indirizzo) e gli estremi catastali (foglio e particella) del fabbricato oggetto di intervento;
  - per gli interventi strutturali: da atti progettuali dei locali/immobili che si intendono realizzare/ristrutturare/allestire (elaborati grafici, disegni, layout delle opere edili, piante, sezioni etc.) regolarmente sottoscritte e timbrate dal tecnico progettista abilitato e dal Comune competente, riportanti anche le opere edili accessorie. Tramite tratteggio di colore diverso deve essere identificata la parte di investimento per la quale si richiede il contributo e l'eventuale definizione in misura millesimale;
- la localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali e/o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti. In caso di contratto di affitto, questo deve contenere la clausola con la quale il proprietario acconsente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente bando con la conseguente assunzione dei relativi impegni. Nel caso in cui il contratto di affitto non riporti detta clausola o negli altri casi di disponibilità derivante dai titoli riportati al paragrafo 5.1.1, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. redatta secondo il **Modello B** allegato al presente bando. Il contratto d'affitto deve avere una durata maggiore dell'impegno quinquennale previsto al paragrafo 7.5;
- il quadro economico generale del progetto proposto - con la dimostrazione che i costi dell'investimento non superino i normali prezzi di mercato - contenente la quantificazione economica dettagliata degli investimenti effettuata sulla base del calcolo di spesa previsto ottenuto:
  - per le opere strutturali (opere a misura), sulla base dei computi metrici estimativi analitici completi dei codici di riferimento e delle voci di spesa redatti secondo il

<sup>22</sup> Il libro degli inventari è obbligatorio per chi svolge impresa in regime ordinario. Risultano esclusi dall'obbligo di tenere traccia delle informazioni sul libro degli inventari le imprese operanti in regime semplificato (piccoli imprenditori, come ad esempio gli artigiani o i coltivatori, commercianti di piccola dimensione e chi conduce attività di tipo familiare).

Prezzario regionale dei lavori pubblici, consultabile all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici>, vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per opere non comprese nel suddetto prezzario, si dovrà allegare un'analisi dei prezzi sottoscritta dal tecnico progettista che indichi:

- i mezzi e le tecniche con cui verranno realizzate;
- la quantificazione della manodopera necessaria i cui prezzi unitari sono quelli del contratto di lavoro vigente al lordo delle trattenute previdenziali alla data della prestazione;
- la descrizione della tipologia e del costo delle materie prime necessarie per la realizzazione supportata da tre preventivi selezionati secondo la procedura prevista in caso di ricorso al confronto di tre preventivi. In tal caso sono ritenuti validi i anche i preventivi intestati al tecnico incaricato di redigere l'analisi dei prezzi;
- per i lavori effettuati da operatori e con macchine operatrici, il costo alle vigenti tariffe per le lavorazioni meccaniche in conto terzi.

Al fine di usufruire di eventuali sconti applicati dai fornitori rispetto all'importo stabilito dal Prezzario delle Opere Pubbliche, i richiedenti possono presentare tre preventivi, con le modalità di selezione indicate al capoverso dedicato agli stessi, offerti da almeno tre ditte in concorrenza.

In caso di opere relative a parti comuni dell'azienda delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, impianti fotovoltaici, altri impianti generici), deve essere presentata una relazione tecnica, sottoscritta dal tecnico abilitato, relativa alle spese attribuite alle parti comuni sulla base di una ripartizione della misura millesimale delle singole quote e all'individuazione della quota parte pertinente all'investimento oggetto di aiuto;

- per le attrezzature enologiche **comprese** nel Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364 del 04/04/2022 ss.mm.ii. (DGR n. 364/2022), sulla base del massimale dei costi semplificati della Scheda G – Attrezzature enologiche, di cui all'Allegato A2 – Costi unitari opere impianti ed attrezzature, consultabile all'indirizzo internet <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

Nella relazione tecnico-economica deve essere quantificato, per ogni bene oggetto di richiesta di aiuto, il costo dell'intervento mediante l'indicazione di almeno il "CODICE COMPONENTE", "COMPONENTE", "CODICE DETTAGLIO" e la quantità.

Per quanto concerne le modalità di applicazione del Prezzario regionale, si prevedono i seguenti vincoli:

- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, *optionals*, ecc.);
- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzario sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl).

In ogni caso il costo ammesso sarà comunque determinato entro il massimale stabilito dal Prezzario regionale per il codice individuato;

- per la realizzazione del sito internet, sulla base del massimale dei costi semplificati di cui alla DGR n. 324 del 28/03/2022 *Allegato A Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi similari* (voce 43) e comunque fino al massimo di € 10.000;
- per le **sole** tipologie di beni **non compresi** nell'Allegato A2 Scheda G al Prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022, secondo l'offerta contenuta in tre (3) preventivi dettagliati di spesa **confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti** - datati, firmati e timbrati dal legale rappresentante, o suo delegato, della ditta che li ha emessi - di cui uno prescelto e altri due di raffronto.

Per ciascun preventivo e relativo fornitore la ditta richiedente deve allegare la formalizzazione della richiesta di offerta collegata (c.d. lettera commerciale), avente data antecedente la presentazione della domanda di aiuto e del preventivo.

Detta formalizzazione potrà essere documentata:

- tramite la ricevuta della PEC di invio della richiesta della ditta;
- tramite l'apposizione, sulla richiesta della ditta, di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente;
- altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo (ad es. per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal fax o posta elettronica ordinaria).

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e chiara.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente, o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo" e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere **indipendenti, comparabili e competitive** rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I preventivi **devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro**: si possono ritenere in concorrenza le ditte che **non** hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi **per essere comparabili** devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori o da tre ditte costruttrici: **non** sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice o costruttrice con l'indicazione **ben visibile** della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla Camera di Commercio ed il Codice fiscale e/o Partita IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o costruttrice è estera; dovranno, inoltre, riportare, pena la inammissibilità degli stessi:

- la data di emissione;
- dichiarazione della ditta offerente con la quale si specifica se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;

- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene, franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura che devono risultare compatibili con il termine di esecuzione del progetto proposto;
- timbro, se in possesso dell'impresa, e firma per esteso e leggibile del legale rappresentante o soggetto delegato, della ditta offerente.

Per ogni singolo investimento dovrà essere altresì allegato un apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato, redatto secondo il **Modello C** in allegato al presente bando.

Nella relazione tecnico-economica sottoscritta dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato deve inoltre:

- ✓ essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo individuato rispetto agli altri preventivi di raffronto;
- ✓ essere contenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. resa dal richiedente, che attesti che:
  - non vi sono collegamenti tra il richiedente e la/le ditta/e offerenti (siano esse costruttrici o venditrici), ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
  - la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
  - la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

In applicazione del principio di economicità (cfr. Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «*Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE*») che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà i lavori/fornirà i macchinari.

I preventivi allegati alla domanda di aiuto possono essere oggetto di integrazione, nel caso in cui risultino carenti di alcuni degli elementi richiesti o qualora si dovesse riscontrare la necessità di acquisirne di ulteriori al fine di verificare la congruità della spesa.

In caso di assenza, i preventivi di raffronto rispetto a quello scelto possono essere oggetto di integrazione anche con data successiva alla presentazione della domanda di aiuto, fermo restando il rispetto della procedura di selezione sopra indicata. In tal caso lo scambio delle lettere commerciali può essere datato anche successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

**La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa, anche a seguito di richiesta di integrazione, comporta la non ammissibilità all'aiuto della spesa collegata.**

La presenza dei tre preventivi **non** trova applicazione **esclusivamente** nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. Ciò si verifica in caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda, o di

completamento di impianti esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte. In tali casi, oltre alla presenza del preventivo unico, la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative simili più vicine, la congruità economica della spesa richiesta. Nel caso in cui un bene coperto da brevetto dovrà essere allegata anche copia del brevetto.

**Nel caso in cui la quantificazione economica del bene/servizio oggetto di richiesta di finanziamento non avviene mediante il confronto di tre preventivi ma tramite ricorso a Prezzari regionali, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 contenuta nel Modello A allegato al presente bando, attestante la garanzia che per l'esecuzione dell'intervento e/o fornitura di beni e/o servizi oggetto di richiesta di finanziamento saranno scelti soggetti con i quali lo stesso non ha in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza consapevole che, in caso contrario, la spesa correlata non sarà ammessa.**

- b) qualora il richiedente intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: apposita dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione, nella quale verrà descritto il progetto proposto e dei risultati conseguibili una volta realizzato. I risultati conseguibili debbono essere quantificati in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovranno essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso <sup>23</sup>.

**4. titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente**, nel caso di opere strutturali:

- Permesso di costruire,
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
- Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione dell'opera strutturale oggetto dell'investimento.

A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale, regionale e comunale ed essere in possesso dei codici di attribuzione IC QRF, ove previsto.

- i. Nel caso di Permesso di costruire non ancora posseduto dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, è necessario allegare la **richiesta di rilascio** dello stesso o del tecnico competente riportante la data di presentazione al Comune competente o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando). Gli estremi (data e protocollo) relativi al Permesso a costruire dovranno comunque essere comunicati dal beneficiario (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione

---

<sup>23</sup> Cfr. paragrafo 5.5.1.

ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.) non appena ottenuto il titolo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo per i progetti di durata annuale (cfr. paragrafo 7.3) e quello della domanda di pagamento di anticipo per i progetti di durata biennale (cfr. paragrafo 7.2.1), pena la revoca del contributo concesso, decadenza della domanda di aiuto, recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Gli estremi del Permesso di costruire debbono essere comunque comunicati dal beneficiario (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.) nel caso di richiesta di variante, pena il mancato esame della stessa (cfr. paragrafo 7.1.2).

- ii. Nel caso degli altri titoli è necessario allegare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. e firmata dallo stesso richiedente o dal tecnico abilitato, attestante che le opere sono realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. (titoli che debbono risultare presentati al Comune competente alla data di presentazione della domanda di aiuto) ovvero che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera" (secondo la dichiarazione contenuta nel **Modello A** e **Modello E**, allegati al presente bando).
- iii. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune o altra Autorità competente, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto alla richiesta di rilascio del certificato in questione (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. secondo la dichiarazione contenuta nel **Modello E** allegato al presente bando).

**5. copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati**, dai quali si evince la tipologia di impresa del richiedente; oppure, per le imprese senza obbligo di deposito di bilancio, **dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due esercizi**, per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando). In entrambi i casi deve essere presentata copia delle dichiarazioni IVA per gli esercizi interessati;

**6. documentazione che attesti che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse economico-finanziarie** per assicurare che il progetto per il quale si chiede l'ammissibilità all'aiuto, sia attuato e realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto, in modo efficace entro i termini stabiliti da bando (cfr. nota 19).

Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito indicata:

- per le società di capitali: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale ovvero del Revisore dei conti;
- per le ditte diverse dalle società di capitale, ovvero le imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata:
  - dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria, redatta da un tecnico con competenza specifica del settore (secondo il **Modello D1** allegato al presente bando), contenente la descrizione che consenta la visione globale della situazione finanziaria e dell'andamento della gestione dell'impresa, in chiave attuale e prospettica. In sintesi, deve essere descritta la situazione economica dell'andamento dell'impresa, ante e post investimento oggetto di richiesta di aiuto, in modo da fornire gli indicatori atti ad illustrare

la redditività aziendale e la solidità economica. Dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e, se presente, copia della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la stessa dichiarazione dei redditi;

in alternativa:

- dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o di credito o da Compagnia di assicurazione o da Intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, con riferimento alla sostenibilità finanziaria degli investimenti da realizzare proposti con la domanda di aiuto, redatta secondo il **Modello D2** allegato al presente bando;

**7. dichiarazione che l'impresa non sia una impresa in difficoltà** <sup>24</sup> (cfr. *Definizioni*). A tal fine dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, secondo il fac-simile di dichiarazione denominato **All.3** delle Istruzioni operative n. 18/2025 scaricabile dai siti [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo, resa:

- in caso di società di capitali, da professionista competente in materia o dal soggetto responsabile della tenuta della contabilità;
- in caso di ditte diverse dalle società di capitale, dal soggetto responsabile della tenuta della contabilità o dal rappresentante legale della ditta;

**8. dichiarazione di possesso requisiti tecnico-professionali**, dalla quale si evince che l'impresa richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando). La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare. Per i progetti complessi, la capacità tecnico-professionale può essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso. Inoltre, si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari complessità. Dalla dichiarazione deve risultare che il richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

**9. dichiarazione in merito al numero di persone impiegate**, secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando;

**10. eventuale documentazione** attestante l'attività svolta con riferimento alle tipologie previste all'articolo 3 comma 1 del DM n. 0635212/2024;

**11. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore/circostanza eccezionale** (dichiarata negli appositi quadri del modello di domanda di aiuto su portale SIAN) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza <sup>25</sup>;

**12. eventuale studio di fattibilità**, se oggetto di richiesta di contributo, sottoscritto dal tecnico progettista competente;

**13. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi e dichiarazione conduzione terreni**, rese dal

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 art. 59 paragrafo 2.

<sup>25</sup> Cfr nota 20.

rappresentante legale dell'impresa ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA) (cfr. Istruzioni operative n. 18/2025 paragrafo 29)<sup>26 27</sup> al fine di consentire i controlli previsti dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, secondo i fac simile denominati **All.2, All.a, All.b, All.c** nelle Istruzioni operative n. 18/2025 scaricabili dai siti [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

In particolare:

- a. se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, **deve** essere richiesta l'informazione antimafia **per i contributi a partire da € 25.000,00**. Per i contributi inferiori ai € 25.000,00 **non** dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia;
- b. se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, **deve** essere richiesta l'informativa antimafia per i contributi a partire da **€ 150.000,00**; mentre per i contributi inferiori a € 150.000,00 **non** dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

**14. eventuale atto di delega**, redatto secondo le indicazioni contenute nel *paragrafo - Delega, variazioni*;

**15. originale della domanda di aiuto**, nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata compilata da Libero Professionista abilitato dalla Regione<sup>28</sup>;

**16. elenco di dettaglio** nel quale vengono riportati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente
- il numero e la descrizione sintetica della documentazione allegata.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. sottoscritta dal richiedente ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della Struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

---

<sup>26</sup> Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dal socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.159/2011 e, a seconda dei casi corredata dalla dichiarazione per i familiari maggiorenni conviventi.

<sup>27</sup> Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose». La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

<sup>28</sup> Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

La domanda di aiuto, e la documentazione a corredo ove non caricata tramite le funzionalità dell'applicativo informatico in sede di compilazione della domanda (*upload*), deve essere inviata tramite PEC ai seguenti recapiti delle SDA:

| SDA   | Indirizzo                                   | Indirizzo PEC                                    |
|---|---|--|
| Ancona  | Via Tiziano 44 - 60125 Ancona (AN)          | regione.marche.agm@emarche.it                    |
| Fermo – Ascoli Piceno, Presidio territoriale di Ascoli Piceno | Via Genova 12/14 - 63100 Ascoli Piceno (AP) | regione.marche.cmi@emarche.it                    |
| Fermo – Ascoli Piceno, Presidio territoriale di Fermo         | Via Joyce Lussu, 14 - 63900 Fermo (FM)      | regione.marche.cmi@emarche.it                    |
| Macerata  | Via Alfieri 2 - 62100 Macerata (MC)         | regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it       |
| Pesaro  | Via Luca della Robbia 4 - 61121 Pesaro (PU) | regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it |

#### 6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta

##### **Errori sanabili**

Le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettificare dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede, come riconosciuto dall'Autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo *in loco* o prima che l'Autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'Ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate tali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

**NON** rientrano nelle suddette casistiche:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata obbligatoria per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione dell'errore NON può determinare l'aumento del punteggio di priorità dichiarato nella domanda di aiuto.

##### **Delega, variazioni**

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere alla SDA competente una delega contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza, salvo diversa indicazione contenuta nella delega, si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata <sup>29</sup>.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC <sup>30</sup>.

La PEC indicata nelle domande di aiuto e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo oppure recupero dell'indebitato in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

## 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

### 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR Marche e con gli interventi di sviluppo rurale del CSR Marche 203-2027 e con altri regimi di aiuto nazionali, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri Servizi o Enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche (di ricevibilità e di ammissibilità (cfr. paragrafi 6.2.1.1 e 6.2.1.2) e la successiva comunicazione di esito dell'istruttoria (cfr. paragrafo 6.2.2) sono effettuate dalla SDA competente dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di aiuto e trasmissione alla Regione ed entro il termine per la comunicazione di esito istruttorio stabilito al paragrafo 6.2.2.

#### 6.2.1.1 Controlli di ricevibilità

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande di aiuto presentate e trasmesse oltre il termine indicato al paragrafo 6.1.2;
- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato <sup>31</sup>;

---

<sup>29</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1.

<sup>30</sup> Codice Amministrazione Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

<sup>31</sup> Tale fattispecie non si riferisce alle ipotesi contemplate al paragrafo 6.1.4.

- le domande presentate in formato modificabile.

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

#### 6.2.1.2 Controlli di ammissibilità

Le domande risultate ricevibili e i relativi allegati sono sottoposti alla verifica di ammissibilità sulla base di quanto previsto dal presente bando tenuto conto del paragrafo 12 delle Istruzioni operative n. 18/2025.

**Non vengono sottoposte ai contro di ammissibilità le domande dichiarate irricevibili** (cfr. paragrafo 6.2.1.1).

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegata alla domanda di aiuto.

Sono verificati in particolare:

- tutte le *“anomalie descrittive”* rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto su portale SIAN e segnalate dall'applicativo informatico per la presentazione delle domande;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto (cfr. paragrafo 5);
- la demarcazione per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (cfr. paragrafo 9 dell'allegato alla DGR n. 299/2025 e nota 15);
- le soglie minime e massime dell'investimento (cfr. paragrafo 5.1.2);
- il possesso dei criteri di priorità dichiarati.

Inoltre sono verificate:

- a. la conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- b. la chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- c. la presenza e completezza della relazione tecnico-economica allegata alla domanda di aiuto nella quale dovrà essere riportata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'impresa vitivinicola e adeguamento alla domanda del mercato con conseguente aumento della competitività. Nella relazione devono essere descritti con chiarezza e nel dettaglio gli investimenti oggetto della domanda di aiuto (piano degli investimenti e loro ubicazione), la quantificazione economica della spesa in relazione al sistema di valutazione indicato, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3);
- d. la presenza e completezza della relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nel caso di interventi che comportino effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. La relazione deve contenere la descrizione del risparmio ipotizzato portando a confronto la situazione attuale e quella futura che si verrà a determinare post intervento;
- e. la presenza e completezza della dichiarazione della capacità tecnico-professionale fornita dal beneficiario, in relazione alla tipologia del progetto da realizzare, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnico-economica e nella dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando;

- f. la presenza e completezza della documentazione finalizzata ad attestare la redditività finanziaria ed economica <sup>32</sup> e a garantire l'accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto ammesso all'aiuto sia realizzato in modo efficace e nei termini previsti;
- g. la presenza e completezza della dichiarazione che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'articolo 59, comma 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115 (cfr. punto 7 del paragrafo 6.1.3);
- h. che, sulla base della documentazione trasmessa dal richiedente, l'impresa <sup>33</sup>:
- non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
  - non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,
  - svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- i. la presenza e completezza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa, sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando;
- j. la presenza e completezza della documentazione relativa agli ultimi due bilanci depositati; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, della dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., di cui al **Modello A** allegato al presente bando, con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due esercizi per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k. la presenza, completezza e idoneità dei preventivi, ove allegati, (sulla base di quanto stabilito al paragrafo 6.1.3 punto 3 a riguardo) in particolare che<sup>34</sup>:
- i beni/servizi oggetto dei preventivi non siano riportati nel Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364/2022;
  - siano stati forniti da ditte costruttrici o da ditte fornitrici/rivenditori, pertanto non misti, per lo stesso bene;
  - non vi siano collegamenti tra la ditta richiedente l'aiuto e le ditte fornitrici/produitrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
  - non vi siano collegamenti tra le ditte offerenti dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Dalle suddette verifiche devono intendersi esclusi i soci conferenti delle Cooperative agricole, che non hanno potere di rappresentanza;
  - che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato;
  - che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;
  - che la dichiarazione di unicità, fornita dalla ditta costruttrice esclusivamente nel caso in cui non sia stato possibile, per il richiedente, reperire o utilizzare più ditte costruttrici offerenti, sia presente e completa e che la prevista relazione tecnica a riguardo sia esaustiva (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3);
- l. le indicazioni riportate nella relazione tecnica, ai fini dell'identificazione del bene, in caso di materiale presente nel Prezzario di cui alla DGR n. 364/2022, siano dettagliate;

---

<sup>32</sup> La verifica potrebbe avere per oggetto il fatturato dell'impresa (uguale/maggiore al valore dell'investimento proposto) e lo stato di solvibilità della stessa, anche tramite attestazione di referenza bancaria o dichiarazione del tecnico abilitato anche con riferimento alla capacità dell'impresa del rispetto delle tempistiche per la restituzione di un finanziamento.

<sup>33</sup> La verifica avviene tramite l'analisi dei bilanci, della visura camerale, referenza bancaria.

<sup>34</sup> La verifica avviene in caso di ricorso a preventivi, tramite consultazione della visura camerale delle ditte fornitrici, negli altri casi, tramite consultazione del prezzario regionale.

- m. la ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Nel caso di ricorso al confronto dei tre preventivi, la spesa ammessa dovrà corrispondere all'offerta più economica, anche nel caso in cui il preventivo scelto sia riferito all'offerta di maggior importo. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria. In particolare, in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto <sup>35</sup>, la spesa proposta deve:
- i. essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
  - ii. essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
  - iii. essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
  - iv. essere necessaria per attuare l'investimento e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui);
  - v. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa <sup>36</sup>;
- n. la presenza e completezza della dichiarazione resa dal richiedente circa la scelta del fornitore del bene e/o esecutore dei lavori, in caso di quantificazione economica della spesa mediante ricorso a Prezzari regionali aggiornati, senza collegamenti con il richiedente stesso (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3);
- o. il rispetto dei massimali delle spese tecniche in relazione alla tipologia di progettazione attivata (cfr. paragrafo 5.3.1 punto 7);
- p. la presenza del layout aziendale pre investimento, in caso di dotazioni fisse, dei locali in cui le stesse verranno collocate e, nel caso di imprese esonerate dall'obbligo di redazione del libro degli inventari, anche in caso di dotazioni mobili;
- q. la presenza del layout le opere edili;
- r. la presenza del libro degli inventari pre investimento, in caso di imprese soggette all'obbligo di redazione;
- s. che il progetto proposto non costituisca una semplice sostituzione di beni preesistenti;
- t. la presenza e completezza della documentazione, ove prevista, ai fini dell'attribuzione dei criteri di priorità (cfr. paragrafo 5.5.1)
- u. l'affidabilità del richiedente (cfr. *Definizioni*);
- v. la regolare presentazione della dichiarazione di vendemmia, di produzione e di giacenza, nell'ultima campagna con riferimento anche alla tenuta dei registri di cantina obbligatori;
- w. la presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali che giustificano la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;
- x. nell'ambito dei progetti finanziati nella campagna 2023/2024 e 2024/2025 non ancora rendicontati a saldo, il loro stato di realizzazione. In particolare deve essere verificato l'avvio dei lavori secondo le tempistiche indicate nel progetto della domanda delle citate campagne

---

<sup>35</sup> Nel caso di lavori edili si farà riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici vigente al momento della presentazione delle domande di aiuto. Per le voci di spesa non contemplate nel prezzario, dovrà essere predisposta l'analisi dei prezzi aggiornati e realistici secondo quanto indicato al paragrafo 6.1.3 punto 3 con acquisizione, per quanto riguarda i materiali, di almeno tre preventivi di spesa sottoscritti delle ditte offerenti.

<sup>36</sup> La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato, prezzario regionale o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). **Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO.** Per verificare la ragionevolezza dei costi, laddove un solo metodo non garantisce una adeguata valutazione, la SDA competente potrà avvalersi di "metodi misti" mettendo a confronto i preventivi con i prezzari regionali (o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa) e con le valutazioni tecniche indipendenti sui costi. Nel caso i prezzi proposti siano visibilmente superiori a quelli di mercato, si potrà procedere con una verifica tramite richiesta del listino prezzo all'offerente del bene. Qualora il bene/servizio oggetto di richiesta del sostegno sia compreso nel Prezzario ufficiale approvato dalla Regione, la spesa viene ammessa nel limite massimo di quella ivi indicata.

2023/2024 e 2024/2025. La verifica può avvenire tramite sopralluogo aziendale o avvalendosi di documentazione ufficiale agli atti della Regione (es. documenti attestanti l'inizio lavori, documenti di consegna dei beni – DDT, ecc.).

La SDA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto di propria competenza e, ove previsto, dà comunicazione dell'esito al richiedente secondo i termini e le modalità stabilite al paragrafo 6.2.2 in modo che possano essere effettuate le attività del CCI (cfr. paragrafo 6.2.3) preliminarmente al termine per la definizione della graduatoria regionale stabilito all'articolo 4 comma 4 del DM n. 0635212/2024 (cfr. paragrafo 6.2.4).

Ad integrazione di quanto indicato alle lettere k), l) ed m) del presente paragrafo, i controlli di ammissibilità riguardano la **Verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti** che si valuta in base a:

- a) **Computi metrici estimativi completi di misure analitiche**, redatti, in caso di interventi strutturali, applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario delle Opere Pubbliche. Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al Prezzario delle Opere Pubbliche sopra descritto. Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato dal tecnico progettista incaricato. Per le eventuali voci non previste nel Prezzario delle Opere Pubbliche dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi. E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di tre (3) preventivi (nel rispetto di quanto indicato al punto 3 del paragrafo 6.1.3), anziché mediante presentazione di computo metrico:
- in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termoidraulici, strutture prefabbricate ecc;
  - in caso di sconti praticati dalle ditte offerenti rispetto all'importo stabilito dal Prezzario delle Opere Pubbliche.
- b) **Prezzario regionale** per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla **DGR n. 324/2022** (Allegato A Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi simili, voce 43) e **DGR n. 364/2022** (costi semplificati della Scheda G – Attrezzature enologiche, di cui all'Allegato A2 – Costi unitari opere impianti ed attrezzature). Il costo ammesso per un bene sarà determinato entro il massimale stabilito dal prezzario stesso (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3).
- c) **Confronto fra tre preventivi di spesa** rilasciati da ditte fornitrici o costruttrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, macchine, attrezzature, software, hardware ecc.) contenuto nella relazione tecnico-economica resa da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) a supporto della scelta (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3). Solo per le macchine e attrezzature nuove, non compresi nelle voci del Prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022, la spesa ammissibile sarà quella desunta attraverso il confronto di tre (3) preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori o costruttori specializzati ed indipendenti, per ogni singolo macchinario e impianto, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Ciascun preventivo deve essere corredato dalla formalizzazione della richiesta dettagliata da parte della Ditta.
- Nel caso di ricorso al confronto dei tre preventivi, qualora quello scelto non sia quello di minore importo, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari, in applicazione del principio di economicità che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento pertinente al prezzo più vantaggioso.

Il sistema del confronto fra tre preventivi o il ricorso al preventivo unico, ove possibile, è applicabile solo nel caso di assenza completa del bene nel Prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022.

- **Perizia giurata:** Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento tramite perizia giurata redatta da un perito (professionista abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordine/Collegio Professionale ed iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti <sup>37</sup>.

#### Visite aziendali

Fatte salve le visite ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 6.2.1.2 lettera x - in caso di richiedenti con domande ammesse a contributo nella campagna 2023/2024 e 2024/2025 e per le quali non è stata ancora presentata domanda di pagamento di saldo o non è presente agli atti documentazione ufficiale alternativa probante - in tutti gli altri è data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura;
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di aiuto (ad esempio, nel caso di acquisto di *barriques*, al fine di accertare che l'investimento proposto non sia di mera sostituzione e che determini un miglioramento anche in termini di aumento della competitività dell'azienda o nel caso in cui la ditta richiedente sia esonerata dall'obbligo di tenere il libro degli inventari, a integrazione delle verifiche sui layout aziendali).

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

#### Documentazione integrativa

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o incompleta o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria invia al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare **entro sette (7) giorni** che decorrono dalla data di ricezione, decorsi i quali la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

**La documentazione integrativa sarà valutata esclusivamente con riferimento alle informazioni relative ai requisiti di accesso e di priorità posseduti dal richiedente al momento della**

<sup>37</sup> La dichiarazione deve avere il seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione".

**presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per le integrazioni di uno o più preventivi di raffronto, rispetto a quello scelto, mancanti (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3) che saranno valutati ai fini della congruità della spesa anche qualora presentati in data successiva.**

Si prevede che le comunicazioni da e verso il beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>38</sup>.

#### *Attribuzione del punteggio di priorità*

L'attribuzione dei punteggi di priorità, sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1 e sulla base della documentazione presentata dai richiedenti, ove previsto, avviene una volta verificato il possesso dei criteri di ammissibilità indicati al paragrafo 5.1.

**Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena il mancato esame.**

#### *Cause di inammissibilità*

Determinano la non ammissibilità della domanda di aiuto:

1. la mancanza dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 5;
2. la mancata presentazione della documentazione prevista **a pena di inammissibilità** (cfr. paragrafo 6.1.3, punti da 1 a 16) anche a seguito di richiesta di integrazione;
3. investimenti non in linea con quanto previsto dal presente bando.

#### *6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio al richiedente, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti il termine per l'approvazione della graduatoria regionale (cfr. paragrafo 6.2.4), della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii., contenente l'indicazione:

- degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del punteggio assegnato;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCI (cfr. *Definizioni*) secondo le procedure definite nel paragrafo successivo.

Nel caso di domande totalmente inammissibili la comunicazione di esito istruttorio negativo funge da comunicazione di avvio di del procedimento di rigetto della domanda di aiuto.

#### *6.2.3 Richiesta di riesame*

Entro **dieci (10) giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCI, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC e indirizzate al responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente che provvede a sottoporle al CCI.

Esse saranno esaminate dallo stesso CCI nei **dieci (10) giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

<sup>38</sup> Cfr. paragrafo 6.1.4 - Delega, variazioni.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### *6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile regionale dell'intervento Investimenti predispone la graduatoria prevista al paragrafo 5.5.2, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse disponibili.

La graduatoria è approvata con decreto del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, preposto al coordinamento dell'intervento settoriale Investimenti, entro il **30 novembre 2025**, termine stabilito al comma 4 articolo 4 del DM n. 0635212/2024 per la conclusione del procedimento e adozione del provvedimento di finanziabilità per le domande di aiuto della campagna 2025/2026.

Qualora detto termine sia prorogato da MASAF, la Regione applicherà il nuovo termine senza ulteriori atti di sua competenza.

#### *6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto con cui si approva la graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca), nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Ai richiedenti sarà inviata nei 15 giorni successivi la relativa comunicazione tramite PEC.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## **7. Fase di realizzazione e pagamento**

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli di ricevibilità e ammissibilità* sulla base delle disposizioni ed entro i termini fissati da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 18/2025 di attuazione dell'intervento per la campagna 2025/2026.

Tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento sono sottoposte a controlli sistematici tecnico-amministrativi e, ove previsto, aziendali al fine di verificare che le stesse siano state effettivamente e regolarmente eseguite. Tali controlli sono propedeutici al pagamento dell'aiuto da parte di OP AGEA.

La Regione, tramite le SDA, raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Per le domande presentate nella campagna 2025/2026 il pagamento può essere richiesto e l'aiuto erogato unicamente nelle seguenti forme:

- per le domande annuali: esclusivamente sotto forma di **domanda di pagamento di saldo**. L'anticipo dell'aiuto per investimenti di durata annuale **è escluso**;

- per le domande biennali: esclusivamente sotto forma di **pagamento di anticipo** nella misura dell'80% dell'aiuto ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo erogabile, e di successivo **pagamento a saldo** a conclusione dei lavori al netto dell'anticipo erogato e previa presentazione della domanda di pagamento di saldo finale valida e completa. Il pagamento dell'anticipo avviene entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto (15 ottobre 2026).

Per le domande biennali, il pagamento del saldo è subordinato all'approvazione del decreto ministeriale del riparto delle risorse per la campagna 2026/2027.

Relativamente alle *spese*, si specifica che, **a pena di inammissibilità**:

- a) debbono essere unicamente ed integralmente sostenute dal beneficiario in prima persona nel periodo di eleggibilità della spesa (cfr. paragrafo 5.3.1);
- b) la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa tramite presentazione dei giustificativi di spesa (fatture e documenti di trasporto) e dei giustificativi di pagamento ed allegata alla domanda di pagamento di saldo:
  - ✓ giustificativi di spesa e documenti di trasporto - Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture e documenti di trasporto nei quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta, riconducibile al bene acquistato, per la quale si chiede il contributo, indipendentemente da sistema di valutazione della congruità del prezzo utilizzato. Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell'acquisto.

Per quanto riguarda:

- Fatture (cfr. paragrafo 7.3.2 lettera i) - L'importo indicato nelle **fatture di acconto** può non essere dettagliato per singolo bene, purché detta fattura faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine correlato. Nella **fattura di saldo invece** tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto.

Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, pena la non ammissibilità delle stesse e della spesa correlata.

Le fatture, di acconto e di saldo, dovranno contenere obbligatoriamente:

- o sempre, il riferimento alla campagna 2025/2026 ed alla normativa dell'Unione che permette di individuare l'ambito di finanziamento riportando, ad esempio, la seguente dicitura: "*Regolamento (UE) 2021/2115 art. 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2025/2026. Domanda n. \_\_\_\_\_*";
- o per quelle emesse a decorrere dalla data di comunicazione di finanziabilità (cfr. paragrafo 6.2.5), anche il Codice Unico del Progetto (CUP) assegnato con l'atto di approvazione della graduatoria.

Nelle fatture di saldo deve, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato (es. matricola qualora prevista dalle normative vigenti o od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) e se emessi, i dati di riferimento del documento di trasporto. Per i beni che non hanno obbligo di matricola (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: contenitori in metallo per stoccaggio bottiglie) il costruttore/venditore o il tecnico che firma la relazione tecnico-economica finale dovrà rilasciare specifica dichiarazione in

merito e all'indicazione della marca/modello rendicontato. Nel caso in cui il codice identificativo del bene sia stato riportato esclusivamente sul documento di trasporto, quest'ultimo dovrà essere allegato alla fattura di saldo.

**È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture di acconto e di saldo, contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.**

Qualora la fattura elettronica non dovesse riportare le descrizioni richieste, **pena la non ammissibilità della spesa**, sarà consentita l'integrazione elettronica della fattura da unire all'originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate (ADE) 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto ai fini dell'ammissibilità della spesa delle fatture elettroniche prive di dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell'ADE <sup>39</sup>. Oltre la richiamata integrazione, sono ritenute valide ulteriori procedure previste dall'Agenzia delle Entrate;

- **Documenti di trasporto** (cfr. paragrafo 7.3.2 lettera j) - I dati dei documenti di trasporto (DDT) saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Il DDT deve sempre essere allegato alla fattura differita (TD24) in quanto è l'unico documento che permetterà di accertare quando realmente è stato consegnato al destinatario attraverso la data di inizio trasporto. **Il documento di trasporto si riterrà corretto se completo di firma del conducente e del destinatario.** Ai fini di una verifica puntuale della consegna dei beni nei casi di fattura differita, il DDT dovrà sempre essere allegato alla fattura anche se quest'ultima riporta gli estremi della data di emissione e del numero di emissione.

Dai documenti di trasporto dovrà essere evidente che il bene, mobile/immobile riconducibile alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, sia stato consegnato ed installato/collocato, presso i locali dell'Azienda del beneficiario, in data successiva alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di saldo. **Non è ammessa la consegna in conto visione, a nessun titolo e per nessuna eccezione, se effettuata in periodi non corrispondenti alle suddette date. Il riscontro di consegne eseguite in date non corrispondenti ai suddetti termini comporta, inderogabilmente, la non ammissibilità della spesa riconducibile al bene mobile/immobile la cui data risulta fuori termine;**

✓ **Giustificativi di pagamento** (cfr. paragrafo 7.3.2 lettera l) - il pagamento delle spese dovrà risultare effettuato tramite conto corrente dedicato (cfr. *Definizioni*) intestato al beneficiario in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, **pena l'inammissibilità della spesa collegata.** Da detto conto corrente dedicato dovranno essere eseguiti inoltre tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, **pena l'inammissibilità della spesa collegata**, salvo circostanze

---

<sup>39</sup> Il beneficiario del progetto deve realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019 di Agenzia delle Entrate;

- Il beneficiario dopo aver individuato dal menù a tendina il codice corrispondente all'integrazione reverse charge interno, selezionando il campo "dati aggiuntivi" e/o "integrativi" dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura "Regg. (Ue) n. 1308/2013 art. 50 OCM Vino Investimenti(PSN) campagna 21/22";
- l' integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).

eccezionali che richiedano l'utilizzo di più conti che dovranno essere adeguatamente motivate dal beneficiario e comunicate alla Regione e ad OP AGEA.

Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento **non** potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento dell'aiuto, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla SDA e ad OP AGEA;

- c) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura;
- d) il pagamento deve avvenire **esclusivamente** tramite: bonifico bancario e postale, Ri.BA., carta di credito. **Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata** (ad esempio contanti, assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) **rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo dell'Unione.**

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono apportare eventuali variazioni progettuali alla domanda di aiuto finanziata, dovute a **modifiche minori, varianti, economie di spesa**, come di seguito illustrato.

## 7.1 Variazioni progettuali

### 7.1.1 Modifiche minori

Sono “**modifiche minori**” **esclusivamente** le variazioni di spesa dell'importo ammesso **entro non oltre il 10% (in più o in meno) della spesa complessiva ammessa all'aiuto**, alle quali debbono corrispondere una modifica della quantità acquistata.

**Scostamenti di spesa superiori fanno ricadere in ogni caso la variazione apportata nell'ambito della disciplina delle Varianti di cui al paragrafo 7.1.2.**

Le modifiche minori:

- **non** possono pregiudicare in una qualsiasi parte il progetto ammesso a finanziamento;
- **non** possono introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato, quindi in nessun caso possono intervenire sulla tipologia di investimenti ammessi, ma esclusivamente sulla spesa di questi rispetto a quanto ammesso all'aiuto;
- **non** devono determinare comunque un aumento della spesa complessiva finanziata e conseguentemente dell'importo del contributo concesso.

Le modifiche minori possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sotto interventi, necessaria nel caso in cui vi sia un aumento di unità acquistate per un bene alla quale dovrà corrispondere obbligatoriamente una riduzione di spesa per un altro bene - ciò nel rispetto della condizione per la quale in nessun caso può essere superata la spesa complessiva iniziale ammessa al finanziamento - e il controllo a riguardo avviene a livello di spesa complessiva sulla domanda di aiuto.

Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione.

Ai fini dell'ammissibilità delle modifiche minori il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento di saldo una relazione tecnica adeguatamente documentata sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico), e controfirmata dal beneficiario, che giustifichi la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato e l'obiettivo finale conseguito.

Le modifiche minori, ed il pagamento dell'eventuale spesa ad esse correlate, devono essere eseguiti entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo telematica.

Le modifiche minori sono oggetto di verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento di saldo e di controllo in loco del progetto da parte della SDA competente e devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

**Ne consegue che qualora le spese correlate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse resteranno totalmente a carico del beneficiario.**

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento di saldo si riscontri il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile al contributo. La SDA competente dovrà verificare altresì se la spesa non ammessa per la variazione apportata rende il progetto non funzionale rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, in tal caso si dovrà valutare se procedere alla revoca dell'aiuto concesso e recupero dell'anticipo eventualmente percepito maggiorato del 10%.

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo è stata usata impropriamente la causale "modifica minore", oppure che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento di saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da modifiche minori ma da una realizzazione parziale del progetto, per la quale doveva intervenire apposita variante, la spesa non verrà ammessa al contributo. In tale circostanza, in considerazione che la compilazione della domanda di pagamento di saldo avviene, intenzionalmente, in difformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di modifiche minori, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.

La SDA competente deve valutare se non ammettere l'intero progetto al contributo dell'Unione e di esperire tutte le azioni necessarie laddove le dichiarazioni sottoscritte, in sede di presentazione della domanda di pagamento di saldo rese ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica (esempio: nel caso in cui sia indicato il flag di "modifica minore" per permettere il rilascio della domanda ed in sede istruttoria emerga invece che la minore spesa è dovuta ad una realizzazione parziale del progetto riconducibile ad altra motivazione).

### *7.1.2 Varianti*

Le **varianti**<sup>40</sup> di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto inizialmente approvato derivano da causa di forza maggiore e/o circostanze eccezionali imprevedute e/o imprevedibili, riconosciute a livello unionale e/o nazionale, sopraggiunte al momento della progettazione per la realizzazione del progetto e presentazione della domanda di aiuto.

Le istanze di variante devono essere presentate, debitamente giustificate, obbligatoriamente prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo e debbono essere comunicate entro e non oltre i termini di seguito indicati per ciascuna tipologia di istanza di variante prevista dal presente bando.

Il beneficiario deve essere autorizzato preventivamente ad apportare le modifiche all'operazione rispetto a quanto inizialmente approvato.

Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l'istanza di variante accolta.

Le varianti:

- **non** possono compromettere gli obiettivi iniziali del progetto approvati nel suo insieme;

---

<sup>40</sup> La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

- **non** possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando al paragrafo 5, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto;
- **non** possono intervenire in modo sostanziale sul progetto iniziale, che dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno;
- **non** debbono determinare una variazione della posizione in graduatoria della domanda tale da inficiarne la finanziabilità;
- **non** possono determinare l'aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziata, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata in sede di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Diversamente, nel caso in cui la variante determini una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato e conseguentemente sono ricalcolate in diminuzione le spese tecniche, ove ammesse, sulla base delle percentuali massime stabilite al paragrafo 5.3.1 punto 7.

Le voci di menù presenti su portale SIAN da utilizzare per la presentazione della domanda di variante sono di seguito elencate <sup>41</sup>:

- a) per la ripartizione di spesa e per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi, per realizzazione parziale del progetto (cfr. paragrafo 7.1.2.1);
- b) per subentro (cfr. paragrafo 7.1.2.2);
- c) per preventivi (cfr. paragrafo 7.1.2.3);
- d) per recesso per singole azioni (cfr. paragrafo 7.1.2.4);
- e) rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi (cfr. paragrafo 7.1.2.5).

**Non sono ammesse varianti di modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, salvo diversa disposizione del Ministero; solo in tal caso la variazione potrà avvenire tramite utilizzo della funzione "Istruttoria integrativa" resa disponibile nell'ambito delle funzionalità dell'applicativo informatico in SIAN.**

Il beneficiario può presentare **una sola** richiesta di variante al progetto approvato inserito in graduatoria. In tale limite non viene considerata la variante per subentro (cfr. paragrafo 7.1.2.2).

Le istanze di variante **sono presentate esclusivamente** tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, secondo le procedure previste al paragrafo 6.1.1, e sono sempre corredate da relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario, **pena l'inammissibilità**.

Per tutte le tipologie di varianti dovrà essere eseguito il caricamento della documentazione a corredo presentata nel rispetto di quanto disposto nei seguenti sotto paragrafi. Qualora le dimensioni dei documenti non consentano di caricare tutta la documentazione, questa dovrà essere trasmessa alla SDA competente nei termini riportati nei seguenti sotto paragrafi per ciascuna tipologia di variante.

**L'eleggibilità della spesa degli interventi oggetto di variante, in caso di esito positivo della stessa, decorre dalla data di presentazione dell'istanza telematica. Fa eccezione il caso in cui le varianti riguardino interventi strutturali, con sola modifica dei materiali necessaria in corso d'opera ma per i quali resta invariato l'obiettivo iniziale del progetto, per le quali l'eleggibilità della spesa decorre, in caso di esito positivo, dalla data della comunicazione di finanziabilità.**

---

<sup>41</sup> Ogni variante degli investimenti presentata a sistema darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN.

La variante proposta non potrà ritenersi valida fintanto che l'istruttoria non sia stata conclusa con esito positivo e, nel caso in cui l'istanza di variante non venga accolta, sarà confermata e ritenuta valida l'istruttoria della domanda iniziale.

Nel caso in cui, in fase di controlli, si accerti la presenza di una modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto:

- senza che sia stata presentata alcuna istanza di variante correlata, secondo le modalità qui stabilite, e comunque non riconducibile a modifica minore ammissibile,
- senza che sia stata approvata l'istanza di variante dalla Regione,
- eseguita in maniera difforme rispetto alla correlata variante approvata (situazione riconducibile pertanto a variante non approvata),

**Le relative spese sostenute saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.**

Qualora si dovesse accertare che la variante non autorizzata inficia gli obiettivi iniziali per i quali il progetto è stato ammesso al sostegno, ossia il progetto non risultasse funzionale, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza della domanda di aiuto, oltre l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito qualora erogato un anticipo (cfr. paragrafo 7.6.2) dandone opportuna informazione al beneficiario.

Le domande di variante relative a domande di aiuto corredate, ove previsto, dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente del permesso a costruire, **non saranno esaminate** qualora non siano stati comunicati in precedenza (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ss.mm.ii.) gli estremi (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 4).

Qualora la Regione abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, le istanze di variante non sono ammesse.

In ogni caso le varianti autorizzate debbono essere eseguite, e le spese correlate sostenute, entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

#### *7.1.2.1 Varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi e realizzazione parziale del progetto. Presentazione richiesta*

Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 7.1.2, con tale tipologia di variante si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto;
- modificare le azioni/interventi/sotto interventi rispetto a quanto finanziato. La modifica permetterà di inserire un singolo sotto intervento e sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale;
- modificare il codice intervento/sotto intervento indicato in domanda di aiuto;
- realizzare parzialmente il progetto. Tramite tale tipologia di variante possono essere annullati singoli sotto interventi ma solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute tali dalla normativa unionale/nazionale e se risulta comunque raggiunto l'obiettivo finale e funzionale il progetto.

Il beneficiario deve presentare la richiesta di variante della domanda ammessa a finanziamento solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a 60 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo esclusivamente tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, avvalendosi della procedura informatica prevista al paragrafo 6.1.1, **pena l'inammissibilità**.

#### *7.1.2.1.1 Documentazione da allegare alla variante la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi*

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario, nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b. prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento e un confronto tra la situazione tecnico-economica precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta;
- c. documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'istanza, correlata alla tipologia di variante richiesta. Nel caso di istanza di variante per realizzazione parziale del progetto deve essere presentata tutta la documentazione atta a comprovare le cause di forza maggiore/circostanze eccezionali nazionali/unionali invocate (cfr. nota 20).

Detta documentazione, in formato immutabile (es .pdf/A), deve essere caricata in sede di compilazione dell'istanza tramite la procedura resa disponibile da OP Agea nell'ambito delle funzionalità dall'applicativo informatico in SIAN.

L'istanza presentata in SIAN, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa alla SDA tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3, entro **5 giorni** dalla presentazione, **pena l'inammissibilità**.

Qualora la dimensione dei documenti da allegare alla variante non ne consentano il caricamento informatico, la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), unitamente a questa tramite PEC entro **5 giorni** dalla presentazione della domanda di variante in SIAN, **pena l'inammissibilità**.

#### *7.1.2.1.2 Istruttoria delle domande di varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi e per realizzazione parziale del progetto*

L'istruttoria della SDA competente si svolge nell'arco temporale di **30 giorni** successivi alla trasmissione dell'istanza ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante e la sua compatibilità con il presente bando soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

1. la nuova articolazione della spesa è conforme alle condizioni di ammissibilità della spesa previste da bando e non altera le finalità originarie del progetto;
2. la variante non comporta un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
3. la variante non comporta la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinarne l'inammissibilità e/o un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
4. la variante per realizzazione parziale è adeguatamente motivata e non inficia la funzionalità del progetto ammesso.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nei casi di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito dell'istanza di variante per ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi e per parziale realizzazione del progetto, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN <sup>42</sup>.

Avverso il provvedimento di approvazione della variante l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *7.1.2.2 Varianti per subentro. Presentazione richiesta*

Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 7.1.2, l'istanza di variante per subentro può essere accolta per comprovate cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali (cfr. nota 20), oppure per accertate cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto non prevedibili e non conosciute al momento della presentazione della domanda di aiuto, documentate e comunicate con le modalità e nelle forme stabilite dalle Istruzioni operative n. 18/2025 al paragrafo 17.2.5.

Il subentro può avvenire a condizione che il subentrante (cessionario) presenti idonea relazione tecnica a supporto e che lo stesso:

- abbia costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale
- possieda tutti i requisiti ed i criteri di eleggibilità posseduti dal beneficiario originario. Pertanto deve possedere le stesse condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente posseduti dal beneficiario originario;
- sottoscriva con le stesse modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto;
- nel caso in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo, sottoscriva (con le stesse modalità del cedente) l'impegno a prestare apposita cauzione a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario originario. In particolare è richiesta la stipula della garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato o, in alternativa, di una appendice di variazione alla garanzia originaria.

La variante per subentro può essere presentata non appena il richiedente, o suo rappresentante, sia in condizione di provvedervi, e comunque entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, esclusivamente tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, avvalendosi della procedura informatica prevista al paragrafo 6.1.1, **pena l'inammissibilità**.

Il soggetto che subentra diviene beneficiario dell'aiuto e assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

---

<sup>42</sup> Sezione "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante". Con l'inserimento viene creata una "scheda variante" alla quale, una volta rilasciata e stampata, viene attribuito il numero protocollo di Agea OP alla data di presentazione. La scheda deve essere conservata agli atti a cura della SDA.

L'istanza di variante deve essere corredata dalla relazione tecnico-economica che illustri le ragioni del subentro, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario, o suo rappresentante, e dalla documentazione probante.

Gli allegati, in formato immutabile (es .pdf/A), dovranno essere caricati in sede di compilazione dell'istanza tramite la procedura resa disponibile da OP Agea nell'ambito delle funzionalità dall'applicativo informatico in SIAN.

L'istanza presentata tramite SIAN, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa alla SDA tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3, entro **5 giorni** dalla presentazione, **pena l'inammissibilità**.

Qualora la dimensione degli allegati non ne consentano il caricamento informatico, la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), unitamente a questa tramite PEC entro **5 giorni** dalla presentazione della domanda di variante in SIAN, **pena l'inammissibilità**.

#### *7.1.2.2.1 Istruttoria delle domande di varianti per subentro*

Il subentro è gestito tramite la procedura descritta nelle Istruzioni operative n. 18/2025 paragrafo 17.2.5<sup>43</sup>.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato dall'Ufficio regionale competente per territorio ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

La SDA competente verifica, nei **30 giorni** successivi la trasmissione dell'istanza di variante per subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, in particolare che la necessità del subentro sia determinata da una o più cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali non prevedibili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al soggetto subentrante.

In caso di accoglimento del subentro e nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità della variante per subentro, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) al subentrante (cessionario) ed al beneficiario originario (cedente) dovrà contenerne le motivazioni, confermando eventualmente al cedente la titolarità della domanda, ed indicare il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Nel caso in cui non ricorrano le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali per il subentro o in caso di subentro effettuato senza autorizzazione, si procederà alla revoca del contributo concesso con recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di variante per subentro, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione della variante per subentro l'interessato può proporre:

---

<sup>43</sup> Il subentro dà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota di autorizzazione al subentro.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *7.1.2.3 Variante per preventivi. Presentazione richiesta, documentazione allegata e istruttoria*

Ferme restando le disposizioni generali stabilite al paragrafo 7.1.2, l'istanza di variante per cambio del preventivo può essere ammessa esclusivamente per le casistiche sotto elencate:

- a. se il cambio determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;
- b. se il cambio determina da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico etc.;
- c. in caso di impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, fermo restando che deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi del bene rispetto al bene contenuto nel preventivo iniziale approvato.

Per le casistiche indicate ai punti b) e c), la spesa ammessa non potrà, per nessun motivo, essere maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale (minore offerta) e la maggior spesa sostenuta sarà a carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare l'istanza di variante per preventivi solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a 60 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, pena l'inammissibilità.

L'istanza di variante per preventivi è corredata da:

- relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario che illustri le motivazioni del cambio;
- fatta eccezione per la casistica indicata al punto a) del precedente elenco, tre preventivi di spesa, selezionati e documentati nel rispetto della procedura di selezione indicata al paragrafo 6.1.3 punto 3 del presente bando, ai fini della verifica della congruità dei prezzi;
- scheda tecnica tramite la quale, posti a confronto il bene sostituito con il nuovo, sia evidente il miglioramento conseguente alla modifica in termini di requisiti e obiettivi prefissati, raggiunti e futuri.

**Il cambio del bene individuato nel Prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022 e/o DGR n. 324/2022 ammesso a finanziamento è sempre assoggettato alla disciplina prevista nel presente sotto paragrafo, sia nel caso in cui, per l'investimento da variare, si faccia ricorso al confronto di tre preventivi sia che si utilizzi un'altra voce del Prezzario, con la differenza che in tale secondo caso non dovranno essere presentati i tre preventivi.**

Gli allegati, in formato imm modificabile (es .pdf/A), dovranno essere caricati in sede di compilazione dell'istanza tramite la procedura resa disponibile da OP Agea nell'ambito delle funzionalità dall'applicativo informatico in SIAN.

L'istanza presentata in SIAN, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa alla SDA tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3, entro **5 giorni** dalla presentazione, **pena l'inammissibilità**.

Qualora la dimensione degli allegati non ne consentano il caricamento informatico, la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), unitamente a questa tramite PEC entro **5 giorni** dalla presentazione della domanda di variante su portale SIAN, **pena l'inammissibilità**.

La SDA competente verifica, nei **30 giorni** successivi la presentazione della variante, la sussistenza delle condizioni per l'approvazione.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame da parte del CCI.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di variante per preventivo, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione di variante della durata dell'investimento l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *7.1.2.4 Recesso per singole azioni. Presentazione richiesta e istruttoria*

La richiesta di variante per il recesso da una o più azioni è ammessa solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute tali a livello unionale e/o nazionale e sole se il progetto risulta essere funzionale e l'obiettivo generale raggiunto <sup>44</sup>.

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata totalmente un'azione. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli interventi/sotto interventi collegati all'azione eliminata.

**Le azioni restanti, a seguito del recesso, debbono comunque consistere in un progetto organico e coerente con le finalità indicate in domanda di aiuto resa finanziabile e con il presente bando.**

Il beneficiario può presentare istanza di recesso solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a **60 giorni** prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, **pena l'inammissibilità**.

L'istanza di variante di recesso per singole azioni è corredata dalla relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) a controfirmata dal beneficiario e da tutta la documentazione atta a comprovare le cause di forza maggior/circostanze eccezionali invocate.

Gli allegati, in formato immutabile ((es .pdf/A), dovranno essere caricati in sede di compilazione dell'istanza tramite la procedura resa disponibile da OP Agea nell'ambito delle funzionalità dall'applicativo informatico in SIAN.

---

<sup>44</sup> Cfr. Istruzioni operative di OP Agea n. 18/2025, paragrafo 17.1 e paragrafo 17.2.4 e nota 20.

L'istanza presentata in SIAN, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa alla SDA tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3, entro **5 giorni** dalla sua presentazione, **pena l'inammissibilità**.

Qualora la dimensione degli allegati non ne consentano il caricamento informatico, la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), unitamente a questa tramite PEC entro **5 giorni** dalla sua presentazione, **pena l'inammissibilità**.

Una volta presentata l'istanza di recesso e pervenuta la relativa documentazione a supporto della stessa, la SDA effettua l'istruttoria, nei **30 giorni** successivi la presentazione dell'istanza di variante, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

Nei casi di inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame da parte del CCI.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito dell'istanza di variante per recesso per singole azioni, esito che sarà riportato a cura dell'istruttore nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione della variante per recesso l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *7.1.2.5 Rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi. Presentazione richiesta e istruttoria*

La variante per rimodulazione delle localizzazioni è possibile in caso di cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento del Comune in cui insiste l'investimento ammesso a finanziamento).

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante per rimodulazione delle localizzazioni solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a **60 giorni** prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, **pena l'inammissibilità**.

L'istanza di variante di rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi è corredata da relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario che illustri la localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti nel rispetto del periodo vincolativo quinquennale che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di variante e fino al termine di cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Nel caso in cui i locali/immobili oggetto di variante di localizzazione siano condotti in affitto, il contratto deve contenere la clausola con la quale il proprietario acconsente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente bando con la conseguente assunzione dei relativi impegni per il periodo vincolativo di cinque anni che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di variante e fino al termine di cinque anni successivi dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Nel caso in cui il contratto di affitto non riporti la detta clausola o negli altri casi di disponibilità derivante dai titoli riportati al paragrafo 5.1.1, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. redatta secondo il **Modello B** allegato al presente bando.

In ogni caso la disponibilità della nuova localizzazione deve risultare da Fascicolo aziendale.

Gli allegati, in formato immutabile (es .pdf/A), dovranno essere caricati in sede di compilazione dell'istanza tramite la procedura resa disponibile da OP Agea nell'ambito delle funzionalità dall'applicativo informatico in SIAN.

L'istanza presentata in SIAN, debitamente sottoscritta, deve essere trasmessa alla SDA tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3, entro **5 giorni** dalla sua presentazione, **pena l'inammissibilità**.

Qualora la dimensione degli allegati non ne consentano il caricamento informatico, la documentazione a corredo dell'istanza dovrà essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), unitamente a questa tramite PEC entro **5 giorni** dalla sua presentazione, **pena l'inammissibilità**.

L'istanza di variante per rimodulazione delle localizzazioni può essere accolta esclusivamente a condizione che i terreni o gli immobili sui cui vengono realizzati o collocati/installati gli investimenti risultino condotti nel Fascicolo aziendale del beneficiario tramite titolo di possesso conforme a quanto previsto al punto 6 del paragrafo 5.1.1 per il periodo di mantenimento del vincolo quinquennale che decorre dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale (cfr. paragrafi 7.5 e 7.8).

La SDA competente verifica, nei **30 giorni** successivi la presentazione della variante, la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito dell'istanza di variante per rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione di variante della durata dell'investimento l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### 7.1.3 *Economie di spesa*<sup>45</sup>

Si verifica una **economia di spesa** esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa, a seguito di sconti o abbuoni praticati dal fornitore/costruttore, rispetto all'offerta iniziale.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia, in ogni caso:

- **non** può dare origine in alcun modo ad una rimodulazione di spese nell'ambito di azioni/interventi/sotto interventi di una domanda di pagamento di saldo;
- **non** può determinare alcun genere di variazione sulla tipologia di azioni/interventi/sotto interventi del progetto ammesso a finanziamento;
- **non** può comportare l'aumento della spesa complessiva finanziabile;
- **non** necessita di valutazione preventiva da parte della Regione, ma deve ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non sarà assoggettata alla verifica di ammissibilità, ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento del saldo;

<sup>45</sup> Cfr. paragrafo 16 delle Istruzioni operative n. 18/2025.

- **non** prevede una % massima di scostamento rispetto alla spesa inizialmente ammessa.

La minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità/quantità acquistate **non** può essere ritenuta una economia di spesa ma costituisce modifica minore o variante, in relazione a quanto previsto ai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2.

Per le economie di spesa, in fase di domanda di pagamento di saldo, deve essere fornita l'evidenza che la stessa è stata determinata da una minore spesa sostenuta a seguito di uno sconto o abbuono rispetto alla spesa iniziale preventivata.

**La percentuale di sconto con il relativo importo deve risultare nella fattura allegata alla domanda di pagamento di saldo.**

Qualora, in sede di controlli sulla domanda di pagamento di saldo si dovesse riscontrare che l'economia rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati o, altresì, che progetto non risultasse funzionale anche rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa interessata non sarà ritenuta ammissibile al contributo e la SDA dovrà valutare di procedere alla revoca dell'aiuto, recupero dell'anticipo eventualmente percepito maggiorato del 10%.

Qualora nella fase dei controlli amministrativi, contabili ed in loco si dovesse riscontrare che in sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo è stata usata impropriamente la causale "economia di spesa", oppure che la minor spesa sostenuta e richiesta con la domanda di pagamento di saldo, rispetto alla spesa iniziale ammessa, non è determinata da economie di spesa ma da una realizzazione parziale del progetto per la quale deve intervenire apposita variante, la spesa non verrà ammessa al contributo. In tale contesto, in considerazione che la compilazione della domanda di pagamento di saldo avviene, intenzionalmente, in difformità a quanto previsto in materia di economie di spesa, non potranno essere invocate le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.

La SDA competente deve verificare se ammettere l'intero progetto al contributo dell'Unione ed esperire tutte le azioni necessarie laddove le dichiarazioni sottoscritte, in sede di presentazione della domanda di pagamento di saldo ai sensi del DPR 445/00, risultano non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di verifica (esempio: nel caso in cui sia indicato il flag di "economia" per permettere il rilascio della domanda ed in sede di istruttoria emerga che la minore spesa è dovuta ad una realizzazione parziale del progetto per altre motivazioni).

## **7.2 Domanda di pagamento dell'anticipo**

L'anticipo è concesso per un importo pari all'80% del contributo comunitario ammesso al finanziamento.

Il beneficiario che ha presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità deve presentare la domanda di pagamento di anticipo secondo le modalità di seguito indicate.

### *7.2.1 Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA*

Le domande di pagamento dell'anticipo per gli investimenti di durata biennale debbono essere presentate, **a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno 2026 ed** esclusivamente mediante l'apposito servizio approntato sul portale SIAN e secondo le modalità stabilite al paragrafo 6.1.1.

Entro il medesimo termine (**30 giugno 2026**) le domande di pagamento di anticipo, regolarmente sottoscritte a termine di legge e corredate della documentazione di cui al paragrafo 7.2.2, devono essere trasmesse in formato cartaceo alla SDA, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3.

Per ciascuna domanda di pagamento, la trasmissione della prevista documentazione alla SDA è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente
- la descrizione della documentazione allegata.

La domanda di pagamento di anticipo viene trasmessa in copia nel caso di domanda compilata da parte del CAA, in originale in caso di domanda compilata da parte del Libero professionista e di utente in proprio.

**La mancata presentazione della domanda di anticipo nel termine indicato comporta la revoca dell'aiuto concesso e la decadenza della domanda di aiuto.**

### *7.2.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di anticipo*

La domanda di pagamento di anticipo telematica, presentata tramite le funzioni rese disponibili su portale SIAN, è corredata da:

- a) originale della garanzia fideiussoria rilasciata su modello precompilato, predisposto esclusivamente secondo quanto stabilito nella Circolare Agea n. 41 del 14 luglio 2011, tramite apposito servizio approntato sul portale SIAN, denominato "Gestione Garanzie", a favore di OP AGEA pari al 110% del valore dell'anticipo;
- b) Modello di sottoscrizione impegni secondo il modello "**Impegno Anticipi**", come previsto nelle Istruzioni operative n. 18/2025, da sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. in fase di compilazione della domanda di pagamento di anticipo;
- c) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente gli estremi del Permesso di costruire (data e protocollo), qualora non già inviata alla SDA competente, in caso di domande di aiuto ammesse corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente.

### *7.2.3 Istruttoria delle domande di pagamento di anticipo*

I controlli di ricevibilità e di ammissibilità sulle domande di pagamento di anticipo sono effettuati dalla SDA, secondo quanto di seguito riportato e tenuto conto del paragrafo 22 e paragrafo 23 delle Istruzioni operative n. 18/2025.

#### *7.2.3.1 Ricevibilità*

I controlli di ricevibilità devono essere completati entro il termine stabilito per i controlli di ammissibilità riportati al paragrafo 7.2.3.2 e prevedono la verifica:

1. della sottoscrizione della domanda, a termini di legge, da parte del richiedente o del rappresentante legale;
2. della presentazione della domanda tramite SIAN e trasmissione della stessa alla SDA competente entro il 30 giugno 2026;
3. della presenza dell'originale della garanzia fideiussoria, rilasciata secondo le procedure e il modello predisposto da OP AGEA e regolarmente sottoscritta;
4. della presenza del modello "**Impegno Anticipi**" richiamato nelle Istruzioni operative n. 18/2025, debitamente compilato e sottoscritto.

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato alla sottoscrizione;

- le domande presentate tramite SIAN oltre il termine del 30 giugno 2026;
- le domande trasmesse alla SDA competente oltre il termine del 30 giugno 2026;
- le domande che, alla data di presentazione e trasmissione alla SDA, sono prive di originale di garanzia fideiussoria rilasciata secondo le procedure e il modello predisposto da OP AGEA;
- le domande che, alla data di presentazione e trasmissione alla SDA, sono prive del modello **“Impegno Anticipi”** richiamato dalle Istruzioni operative n. 18/2025.

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

#### 7.2.3.2 Ammissibilità

**Le sole domande di pagamento di anticipo risultate ricevibili, e i relativi allegati, sono sottoposti alle seguenti verifiche di ammissibilità.**

I controlli di ammissibilità sulle domande di pagamento di anticipo devono essere completati entro il **28 agosto 2026**. Essi prevedono la verifica:

- dell'assolvimento degli obblighi, nei termini previsti, delle dichiarazioni obbligatorie per l'ultima campagna vitivinicola. Nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento di anticipo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, deve essere verificata l'assunzione di impegno, da parte del beneficiario, alla presentazione <sup>46</sup>;
- della presenza e validità della garanzia fidejussoria prestata a garanzia dell'anticipo, verificando che:
  1. il rilascio sia avvenuto a cura di un Istituto di Credito o Assicurazione conforme (Ente garante incluso tra quelli ritenuti idonei da OP AGEA);
  2. il modello utilizzato sia conforme a quanto predisposto da OP AGEA;
  3. sia effettiva la sottoscrizione e verificata la conferma della validità presso la Direzione Generale dell'Ente Garante;
  4. sia esatto l'importo fidejucato che deve essere pari al 110% del contributo ammesso in forma anticipata (cfr. paragrafo 7.2).

In particolare la SDA cura la verifica della presenza, sul contratto di garanzia fideiussoria, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente e provvede ad imputare sull'apposita Procedura Garanzia Informatizzata su SIAN, i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima. Inoltre provvede a richiedere, alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente, la conferma della validità della garanzia e, una volta pervenuta la conferma, procede alla sua acquisizione a sistema informatico;

- della presentazione e completezza del modello “Impegno Anticipi” richiamato nelle Istruzioni operative n. 18/2025;
- della presenza e completezza della dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. contenente gli estremi del Permesso di costruire (data e protocollo), qualora non già inviata alla SDA competente, in caso di domande di aiuto ammesse per interventi strutturali corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente;

<sup>46</sup> La mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie non determina l'applicazione di penali o inammissibilità se l'inadempimento è determinato da:

- condizione di esonero dalla predetta presentazione;
- come previsto dal regolamento delegato (UE) 2018/273 art. 49) in presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

- del possesso del Permesso di costruire, in caso di domande di aiuto con interventi strutturali corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente e della dichiarazione di cui al punto precedente;
- della presenza di idonea certificazione antimafia agli atti, ove richiesto, ai fini della liquidazione dell'aiuto anticipato entro il 15 ottobre 2026. In caso contrario la SDA provvede a richiedere le dichiarazioni ai beneficiari previste al paragrafo 6.1.3 punto 13 ai fini della certificazione tramite la BDNA.

In caso di domanda di pagamento di anticipo priva di uno o più dei suddetti requisiti, la comunicazione di esito istruttorio negativo da parte del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Detta comunicazione funge da l'avvio del procedimento di revoca dell'aiuto e decadenza della domanda che verrà adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità della domanda di pagamento di anticipo e revoca dell'atto di concessione, l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La SDA immette a sistema i dati relativi ai provvedimenti di revoca;

Entro il **28 agosto 2026** in responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente, per ciascuna domanda di pagamento di anticipo con esito istruttorio positivo, trasmette al Settore Agroambiente – SDA AN l'originale della garanzia fideiussoria accompagnata dalla conferma dell'Ente garante.

**Le domande di pagamento anticipo della campagna 2025/2026 non liquidate entro l'esercizio finanziario FEAGA 2025 (16 ottobre 2025 – 15 ottobre 2026) decadranno automaticamente.**

### **7.3 Domanda di pagamento di saldo**

Per le domande di aiuto presentate nella campagna 2025/2026 e ammesse a finanziamento, tutte le operazioni di investimento ammesse a contributo devono essere completate e i pagamenti effettuati entro e non oltre il:

- **3 giugno 2026**, per gli investimenti di durata annuale;
- **31 maggio 2027**, per gli investimenti di durata biennale.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del DM n. 0635212/2024 l'aiuto è versato entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

#### *7.3.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo per investimenti di durata annuale e biennale e trasmissione alla SDA competente*

Le domande di pagamento di saldo sono presentate esclusivamente mediante l'apposito servizio approntato sul portale SIAN, secondo le modalità indicate nel paragrafo 6.1.1 del presente bando e regolarmente sottoscritte a termine di legge, entro e non oltre il:

- **3 giugno 2026**, per gli investimenti di durata annuale;
- **31 maggio 2027**, per gli investimenti di durata biennale.

**Entro i medesimi termini** le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte a termine di legge, devono essere trasmesse alla SDA competente in formato imm modificabile (es .pdf/A), tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3.

E' previsto il caricamento degli allegati previsti al paragrafo 7.3.2 in sede di compilazione della domanda di pagamento di saldo.

Qualora non sia possibile eseguire il predetto caricamento, la documentazione a corredo delle domande prevista al paragrafo 7.3.2, **deve** essere trasmessa alla SDA in formato imm modificabile (es .pdf/A), tramite PEC, **sempre entro i termini sopra indicati**, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del DM n. 0635212/2024, i beneficiari possono presentare domanda di pagamento di saldo fino al quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine sopra fissato: in tal caso viene applicata **una penalità pari all'1% del contributo accertato** finale e riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. **Anche in tal caso**, comunque, gli investimenti ammessi a sostegno debbono risultare conclusi e le relative spese sostenute entro e non oltre il 3 giugno 2026, per le domande annuali, e entro e non oltre il 31 maggio 2027 per le domande biennali, **pena l'inammissibilità della spesa collegata** e conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto concesso, l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dell'anticipo - ove erogato - maggiorato del 10% e l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 DM n. 0635212/2024 (cfr. paragrafo 7.6.2).

**Le domande di pagamento di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono rigettate.**

La presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre i suddetti termini o la mancata presentazione negli stessi termini comporta la revoca dell'aiuto concesso, la decadenza della domanda di aiuto, l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dell'anticipo - ove erogato - maggiorato del 10% e l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 DM n. 0635212/2024 (cfr. paragrafo 7.6.2).

Per ciascuna domanda di pagamento di saldo, la trasmissione della prevista documentazione alla SDA è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente
- la descrizione della documentazione allegata.

La domanda di pagamento di saldo viene trasmessa in copia, nel caso di domanda compilata da parte del CAA, in originale nel caso di domanda compilata da parte del Libero professionista o di utente in proprio.

### *7.3.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo (annuali e biennali)*

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo, relativa sia a progetti annuali sia a progetti biennali - per la quale è prevista la funzione di caricamento in sede di compilazione domanda - che deve essere trasmessa alla SDA competente entro i termini di scadenza della presentazione della domanda di pagamento di saldo indicati al paragrafo 7.3.1, **senza** che la mancanza determini l'immediata inammissibilità della domanda di pagamento, è costituita da:

- a. per tutte le domande: relazione tecnico-economica sugli investimenti realizzati. La relazione è redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario;
- b. per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale <sup>47</sup> e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: una dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato - terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi - nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso <sup>48</sup>. Nel caso in cui non sia immediata l'evidenza dei risultati e vantaggi ottenuti, a livello di termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, la relazione deve indicare i tempi entro i quali potrà essere fornita l'evidenza degli stessi. Il risultato dovrà, comunque, essere ottenuto entro i cinque anni dalla data di finanziamento del contributo a saldo;
- c. per i fabbricati: elaborati grafici (layout per le opere edili post realizzazione del progetto) con l'individuazione delle opere e dei lavori realizzati per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente alla tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per elenco di voci;
- d. per gli impianti fissi e dotazioni mobili: layout aziendale post realizzazione del progetto contenente la rappresentazione grafica con l'esatta ubicazione di ogni singolo investimento realizzato all'interno dell'ambiente di destinazione. Nel layout dovranno essere indicati inoltre la localizzazione (comune e indirizzo) e gli estremi catastali (foglio, particella) del fabbricato oggetto dell'investimento realizzato;
- e. libro degli inventari aggiornato: per le imprese soggette all'obbligo, con gli investimenti oggetto di finanziamento realizzati;
- f. per i fabbricati: dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. contenente gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune competente e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (**Modello L** allegato al presente atto);
- g. per i fabbricati: dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune competente dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente comunicata (**Modello L** allegato al presente atto);

---

<sup>47</sup> La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.

<sup>48</sup> L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.

- h. per tutte le domande: copia dei giustificativi di spesa <sup>49 50</sup> secondo quanto stabilito al paragrafo 7 lettera b).

Nella fase di compilazione della domanda di pagamento a saldo su SIAN, al quadro “giustificativi di spese e di pagamento” **non sarà possibile indicare spese rendicontate per importi maggiori rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in fase di istruttoria della domanda di aiuto**. Pertanto, nel caso in cui in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo il sistema rilevi:

- un importo di spesa rendicontata maggiore;
- la mancata corrispondenza tra la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta oppure alla modalità pagamento;

l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento di saldo, rilevando l'anomalia fintanto che gli importi non saranno corretti.

- i. per tutte le domande: documenti di trasporto del bene, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 lettera b);

- j. per tutte le domande: in caso di fatture elettroniche: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., resa dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'impresa, anche in forma riepilogativa per tutte le spese fatturate in modalità elettronica inserite in domanda di pagamento, che attesta che le stampe delle fatture allegate alla domanda di pagamento di saldo corrispondono agli originali delle medesime presenti nel Sistema di Interscambio (SdI) (secondo il **Modello M** allegato al presente atto);

k. per tutte le domande: copia dell'originale dei giustificativi di pagamento <sup>51</sup>, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 lettera b) e d). Sono ammesse a contributo, **esclusivamente** le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite **Bonifico, Ri.BA. e carta di credito** nel periodo di eleggibilità della spesa; non sono ammessi **a nessun titolo** i pagamenti sostenuti in altra forma o in altro periodo. I beneficiari devono allegare al giustificativo di spesa, la ricevuta del bonifico, la RI.BA. o l'estratto conto della carta di credito, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, relativo alla modalità di pagamento utilizzata dal quale risulti: data dell'operazione, data della valuta, numero della transazione eseguita, o numero CRO, numero e data della fattura elettronica di riferimento, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking* deve essere prodotta la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In generale, nelle transazioni, nello spazio della causale, devono essere riportati: data dell'operazione, data della valuta, data della fattura di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene;

- l. per tutte le domande: elenco dei giustificativi di spesa e di pagamento, secondo il **Modello F** allegato al presente bando, nel quale deve essere indicata la sede presso cui è disponibile la postazione informatica dalla quale è possibile accedere al SdI;

---

<sup>49</sup> Sono ammesse solo le spese sostenute secondo quanto riportato al paragrafo 5.3.1.

<sup>50</sup> I richiedenti devono allegare alla domanda di pagamento di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia: fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento a saldo, entrambe su portale SIAN.

<sup>51</sup> Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell'ordine del pagamento.

- m. per le opere strutturali: dichiarazione relativa alla presentazione di atti presso altre Amministrazioni o di possesso di titoli abilitativi e autorizzazioni, redatta ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., secondo il **Modello L** allegato al presente atto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (es: Permesso di costruire) e questi non risultassero presentati successivamente alla SDA competente, dovranno essere obbligatoriamente dichiarati con il suddetto **Modello L** gli estremi del titolo posseduto;
- n. per gli impianti ed attrezzature: certificato di conformità, qualora previsto dalla normativa vigente. Nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto, è necessaria la dichiarazione di conformità da parte del tecnico abilitato o della ditta costruttrice;
- o. per gli impianti destinati alla produzione di energia o finalizzati al risparmio energetico: attestazione del gestore dell'avvenuto allaccio alla rete o, in alternativa, richiesta di allaccio;
- p. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii., resa dal fornitore/costruttore, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio, redatta secondo il **Modello H** allegato al presente bando;
- q. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii., del Direttore dei lavori, in cui è riportata l'attestazione dello stesso, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'intervento Investimenti per la campagna 2025/2026, redatta secondo il **Modello I** allegato al presente bando;
- r. dichiarazione del tecnico sul rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.) per le tutte le opere realizzate;
- s. copia del registro IVA, sottoscritta dal beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri, con evidenziazione delle fatture rendicontate a valere sul progetto ammesso a contributo;
- t. per i fabbricati: dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della Notifica Inizio Attività (NIA) (**Modello L** allegato al presente bando);
- u. per i fabbricati: immagini fotografiche georiferenziate per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione);
- v. per tutte le domande: documentazione ai fini dell'ammissibilità della spesa secondo le procedure previste al paragrafo 7.1.1 per le modifiche minori e al paragrafo 7.1.3 per le economie di spesa);
- w. per tutte le domande: dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. relativa all'eventuale cumulo degli aiuti alla misura Investimenti con altre agevolazioni previste a livello nazionale, redatta secondo il **Modello G** al presente bando;
- x. eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116<sup>52</sup>, opportuna-

---

<sup>52</sup> Cfr. nota 20. Inoltre, nel caso sia invocata la causa di forza maggiore per provvedimenti emessi dell'autorità giudiziaria, occorre dimostrare che il provvedimento discenda da circostanze imprevedibili ed inevitabili non connesse a comportamenti colposi addebitabili al beneficiario.

mente documentate, a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (cfr. *Definizioni*). Le richieste di riconoscimento di una causa di forza maggiore sono ammissibili se pervengono alla SDA entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo <sup>53</sup>.

### 7.3.3 Istruttoria delle domande di pagamento di saldo

I controlli di ricevibilità e di ammissibilità sulle domande di pagamento di saldo sono effettuati dalla SDA, secondo quanto riportato nei paragrafi seguenti del presente bando tenuto conto di quanto stabilito nelle Istruzioni operative n. 18/2025 paragrafo 26.

#### 7.3.3.1 Ricevibilità

I controlli di ricevibilità devono essere completati entro il termine stabilito per i controlli di ammissibilità riportati al paragrafo 7.3.3.2.

I controlli di ricevibilità sulle domande di pagamento di saldo prevedono la verifica della presentazione e sottoscrizione, a termini di legge, della domanda da parte del beneficiario o rappresentante legale e trasmissione alla SDA competente, entro i termini stabiliti al paragrafo 7.3.1.

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato alla sottoscrizione;
- le domande presentate tramite portale SIAN oltre il termine previsto al paragrafo 7.3.1;
- le domande trasmesse alla SDA competente oltre il termine previsto al paragrafo 7.3.1;
- le domande presentate in formato modificabile.

**L'esito negativo delle suddette verifiche rende la domanda di pagamento di saldo non ricevibile e la relativa istruttoria deve intendersi conclusa negativamente.**

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

#### 7.3.3.2 Ammissibilità

Le sole domande di pagamento di saldo risultate ricevibili, e i relativi allegati, sono sottoposti alle verifiche di ammissibilità che prevedono *Controlli sistematici tecnico - amministrativi* e *Controlli in azienda*.

I controlli di ammissibilità da parte della SDA devono essere completati:

- entro il **27 luglio 2026**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande annuali;
- entro il **26 luglio 2027**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali.

#### *Controlli tecnico - amministrativi*

Vengono effettuati per tutte le domande di pagamento di saldo e sulla documentazione allegata alle stesse (cfr. paragrafo 7.3.2).

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità al paragrafo 7.3.2 sia assente o carente o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente invia al beneficiario una richiesta motivata di integrazione, contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine

---

<sup>53</sup> Istruzioni operative di OP AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

perentorio di **cinque (5) giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Decorso tale termine l'istruttoria verrà eseguita sulla base della documentazione agli atti.

La documentazione integrativa sarà valutata **esclusivamente** con riferimento alle informazioni relative alle condizioni possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

**La mancata presenza della documentazione prevista al paragrafo 7.3.2, anche a seguito della richiesta di integrazione, determina, a seconda dei casi, l'inammissibilità della spesa o della domanda di pagamento di saldo con conseguente revoca totale o parziale dell'aiuto concesso e, ove erogato, recupero dell'anticipo maggiorato del 10% nonché applicazione delle penali previste al paragrafo 7.6.2.**

Sono previsti i seguenti controlli:

- a. verifica della avvenuta presentazione, entro i termini previsti dalla normativa in materia, delle dichiarazioni obbligatorie (cfr. *Definizioni*), ossia della sottoscrizione dell'impegno alla loro presentazione, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione. In tali casi è obbligo della SDA accertare, successivamente, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di giacenza da parte del dichiarante (cfr. n. 47);
- b. verifica della presenza e completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento di saldo, in conformità al paragrafo 7.3.2, per le fattispecie previste;
- c. verifica che la data di inizio di tutte le attività afferenti alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto sia successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro la data di rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo <sup>54</sup>.  
A tal fine, i beni in "conto visione" presenti presso l'azienda in data antecedente alla data di rilascio della domanda di aiuto non sono ammessi a finanziamento.  
La consegna e collocazione/installazione dell'investimento, presso l'azienda, devono risultare effettuate in data successiva alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento a saldo;
- d. verifica dell'assenza di collegamenti tra il beneficiario e la Ditta scelta per l'esecuzione dei lavori/fornitura dei beni e servizi il cui costo è stato quantificato tramite Prezzari regionali, pena l'inammissibilità della spesa correlata <sup>55</sup>;
- e. verifica che il progetto realizzato ammissibile raggiunge la soglia minima di spesa complessiva, comprensiva di spese tecniche ove ammesse, di € 8.000,00;
- f. verifica che le spese siano state sostenute, e quindi i pagamenti effettuati, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo telematica. Non sono ammesse al finanziamento le spese sostenute in periodi diversi dal periodo di eleggibilità della spesa (cfr. paragrafo 5.3.1);
- g. verifica che gli interventi non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare a valere sul PSR Marche e sul CSR Marche 2023/2027, e di altri regimi

---

<sup>54</sup> Ogni attività che afferisce all'investimento, sia che trattasi di un bene mobile e/o di un bene immobile, deve aver avuto inizio obbligatoriamente in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto, e lo stesso investimento deve essere stato collocato/installato presso la struttura in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo, quindi entro il periodo di eleggibilità della spesa.

<sup>55</sup> La verifica avviene tramite consultazione delle visure camerali dei fornitori.

di aiuto nazionali. La SDA competente deve verificare, sulla base delle verifiche che è possibile eseguire e delle informazioni disponibili, se il beneficiario ha percepito, per gli interventi oggetto di richiesta di pagamento nell'ambito dell'intervento Investimenti, contributi da parte di altri organismi ed Enti pubblici unionali, nazionali e locali;

- h. verifica che gli interventi per i quali si chiede il contributo nell'ambito dell'intervento Investimenti non abbiano beneficiato del sostegno previsto all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 58 paragrafo 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115. L'accertamento sarà effettuato dalla SDA in base alle informazioni disponibili e di cui la Regione è in possesso;
- i. verifica della conformità della destinazione dell'investimento realizzato, o della prevista destinazione dell'investimento, con quella indicata nella domanda di aiuto;
- j. verifica della documentazione allegata a giustificazione delle modifiche minori ed economie di spesa, secondo quanto stabilito dal bando al paragrafo 7.1.1 e 7.1.3, ed accertamento che le stesse siano state eseguite nel rispetto di quanto disposto ivi disposto. In particolare, dovrà essere verificato che:
  - la modifica minore, in quanto tale, abbia comportato solo una ripartizione o rimodulazione della spesa, a livello di domanda, entro e non oltre il 10% e che non abbia interessato alcuna modifica del progetto;
  - l'economia di spesa sia realmente dovuta a sconti ed abbuoni sulla spesa preventivata ed ammessa e che lo sconto risulti dalle fatture;
- k. verifica che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di contributo, siano strettamente correlate ed identificabili singolarmente rispetto al progetto approvato e il preventivo scelto, in caso di raffronto di preventivi, o al bene indicato in domanda, in caso di ricorso al Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364/2022;
- l. verifica che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto, siano nuovi di fabbrica, non abbiano costituito una semplice sostituzione di beni aziendali "non funzionanti" e non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma. Le attrezzature e/o macchinari devono essere identificabili e rintracciabili dai documenti di trasporto;
- m. verifica e confronto del layout aziendale ed Inventario pre e post realizzazione investimenti, affinché sia evidente che il progetto realizzato non abbiano costituito una semplice sostituzione di beni "non funzionanti";
- n. verifica che le foto allegate per documentare i lavori non più ispezionabili siano georeferenziate e afferenti al progetto finanziato;
- o. verifica dell'eleggibilità dei giustificativi di spesa e di pagamento. A tal fine si procede all'espletamento degli accertamenti amministrativi riportati nelle Istruzioni operative n. 18/2025 e di quanto stabilito nel presente bando regionale ai paragrafi 5.2, 5.3 e 7. Nel merito delle fatture elettroniche e della dicitura richiesta occorre verificare che sia evidente il riferimento all'intervento Investimenti ed alla campagna di adesione e al CUP alle condizioni previste al paragrafo 7;
- p. verifica della corretta indicazione degli importi dei giustificativi di spesa, ovvero che gli stessi siano al netto dell'I.V.A., e che la somma complessiva richiesta sia esattamente il contributo reso finanziabile all'aiuto;

- q. verifica che la spesa complessiva, determinata dagli importi finanziabili indicati nel riquadro specifico della domanda di pagamento, non sia in nessun caso superiore all'importo complessivo del contributo ammesso all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto;
- r. verifica dei documenti di trasporto, i cui riferimenti saranno indicati nelle fatture. Dalla verifica dovrà risultare che la consegna del bene sia stata effettuata in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo;
- s. verifica dell'effettività dei pagamenti. Un pagamento si intende effettuato solo se l'opera e/o la fornitura relativa sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al beneficiario e presente nel Fascicolo aziendale validato (cfr. *Definizioni* e paragrafo 5.31 e 7);
- t. verifica del possesso dei titoli abilitativi idonei, nel caso in cui alla domanda di aiuto sia stata corredata della sola richiesta di rilascio del Permesso di costruire;
- u. verifica della presenza dei certificati di conformità, agibilità, di accatastamento e di allaccio alla rete. In caso di presenza della sola richiesta delle dovute certificazioni, la liquidazione dell'aiuto avviene sotto condizione risolutiva in attesa del rilascio della stessa, dandone comunicazione all'impresa;
- v. verifica della presenza della comunicazione di inizio e fine lavori trasmesse al Comune competente attestante il termine dei lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). Per le costruzioni e ristrutturazioni, laddove previsto, deve essere presente almeno la richiesta di accatastamento. Al fine di garantire un collaudo positivo, è opportuno che le opere o parti di esse siano eseguite in maniera che sia possibile richiedere l'accatastamento, anche parziale, tale da consentire la verifica della pertinenza della destinazione d'uso;
- w. verifica che ogni variante riscontrata in fase di controllo amministrativo ed in loco, rispetto al progetto inizialmente ammesso all'aiuto, sia stata autorizzata secondo quanto stabilito al paragrafo 7.1.2;
- x. verifica dell'eleggibilità della spesa delle varianti eseguite (cfr. paragrafo 7.1.2);
- y. verifica, per ciò che attiene le operazioni previste al paragrafo 5.2.1 punto 5, che il miglioramento della *performance* aziendale per i consumi energetici sia dimostrato anche a livello di costi. Tale verifica potrebbe non essere riscontrabile nella fase dei controlli in azienda posti in essere per l'ammissibilità al pagamento della domanda. In tal caso sono previsti successivi controlli, rispetto alla prima verifica ma entro i cinque anni dalla data di pagamento finale nell'ambito dei controlli del rispetto dell'obbligo e vincolo del mantenimento degli impegni a carico del beneficiario (cfr. paragrafo 7.5 e 7.8);
- z. verifica relativa all'eventuale esistenza di cumulo dell'aiuto alla misura Investimenti con altre agevolazioni fiscali o regimi di aiuto previsti a livello nazionale, sulla base della dichiarazione di cui al Modello G e delle informazioni contenute nei documenti giustificativi di spesa. qualora si verifichi che vi sia cumulo, lo stesso sarà consentito fino alla percentuale di aiuto corrispondente, di cui al paragrafo 5.4.1, per gli investimenti ammissibili.
- aa. verifica di presenza di idonea certificazione antimafia.

**Se l'esito di uno o più controlli amministrativi sopra elencati risulta negativo, la domanda di pagamento viene dichiarata parzialmente o totalmente negativa e il responsabile dell'istruttoria della SDA provvede a darne comunicazione secondo la procedura stabilita alla sezione *Definizione dell'istruttoria (comunicazione degli esiti e registrazione su portale SIAN)*.**

#### *Controlli in azienda*

Vengono effettuati, su tutte le domande di pagamento di saldo ammissibili successivamente al completamento dei controlli amministrativi, anche a seguito delle eventuali integrazioni richieste, e prima della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, per verificare la corretta realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, lo stato di attuazione delle opere e la funzionalità del progetto stesso.

Durante il controllo in azienda si procede a verificare:

- l'originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento di saldo. Nel caso delle fatture elettroniche si provvederà a consultare il SdI tramite la postazione resa disponibile dall'impresa sulla base dell'informazione contenuta nel **Modello F** allegato al presente bando;
- l'effettiva esecuzione degli interventi e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all'aiuto ed eventuale istruttoria di variante. Laddove si riscontri una modifica al progetto ammesso in assenza di variante approvata (paragrafo 7.1.2), le spese sostenute e correlate alla variazione eseguita non sono ammissibili al contributo;
- l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all'aiuto ed eventuale istruttoria di variante;
- la registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- la registrazione dei pagamenti sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Si procede inoltre alla:

- verifica che i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, siano stati identificati dal beneficiario mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento alla campagna e della normativa unionale che prevede il sostegno; tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui non sia stato materialmente possibile munire di contrassegno il bene, deve essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo sia nella fattura;
- verifica, ove possibile e previsto, che per ogni singolo bene sia presente la matricola;
- verifica che il progetto di investimento, ammesso all'aiuto, alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo sia stato completamente realizzato **e sia funzionale e funzionante**, nel rispetto dell'obiettivo iniziale prefissato per l'investimento ammesso a finanziamento. Ogni attività correlata al progetto ed i relativi pagamenti devono risultare completati alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.
- redazione e sottoscrizione del verbale di controllo in contraddittorio secondo le disposizioni contenute nelle Istruzioni operative n. 18/2025. Per ogni controllo in azienda deve essere redatto il verbale firmato in contraddittorio<sup>56</sup> con il rappresentante legale della ditta o suo delegato, contenente nel dettaglio tutti i dati identificativi della domanda di aiuto, di pagamento di

<sup>56</sup> Si ritiene sottoscritto in contraddittorio il verbale che viene inviato dalla SDA al beneficiario con apposita comunicazione di esito istruttorio precedente alla definizione dell'elenco di liquidazione.

anticipo e di variante - se presenti - e della domanda di pagamento di saldo. Nel verbale dovranno essere indicate tutte le informazioni di riferimento delle azioni/interventi/sotto interventi quali: marca, modello e numero di matricola dei macchinari ed ogni informazione utile alla identificazione del singolo bene che costituisce il progetto ammesso all'aiuto nel suo complesso). Dal verbale, per ogni singola azione/intervento/sotto intervento, deve essere possibile consultare ed esaminare nel singolo dettaglio le verifiche effettuate e il relativo esito <sup>57</sup>.

Nel verbale, per tutti gli acquisti per i quali non è stato possibile materialmente indicare il contrassegno, dovrà essere riportata una descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale che, nei controlli da parte di terzi, sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla fonte di finanziamento e campagna di riferimento.

Il verbale, al quale dovrà essere apposto il numero di protocollo regionale e la data, dovrà altresì contenere la data di inizio e la data di fine verifica del controllo *in loco* e il/i nominativo/i del/degli istruttore/i che ha/hanno eseguito la verifica.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda di pagamento di saldo senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alla Regione <sup>58</sup>, e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà, formulate per negligenza grave o deliberatamente, si procede alla **revoca del contributo e decadenza della domanda d'aiuto** oltre alle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (cfr. paragrafo 26.2.2 delle Istruzioni operative n. 18/2025).

#### *Cause di inammissibilità*

Determinano la non ammissibilità della domanda di pagamento di saldo:

1. la mancata presentazione, anche a seguito di richiesta di integrazione, della documentazione prevista al paragrafo 7.3.2;
2. l'esito negativo di uno o più controlli tecnico – amministrativi e/o in azienda (cfr. paragrafo 7.3.3.2).

#### *Definizione dell'istruttoria (comunicazione degli esiti e registrazione su portale SIAN)*

Il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvede a inviare copia del verbale protocollato del controllo in azienda, redatto in conformità all'allegato alle Istruzioni operative n. 18/2025, ai beneficiari con domande risultate ammesse totalmente all'esito dei controlli tecnico-amministrativi e in azienda, entro il:

- **1° settembre 2026**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande annuali.

<sup>57</sup> La redazione del verbale nel dettaglio è necessaria ai fini dei successivi controlli ex post (verifica mantenimento impegni). La descrizione degli interventi, nel verbale redatto per la verifica in loco, dovrà essere tale da poter permettere, nella fase successivamente della verifica ex post, l'identificazione immediata ed univoca degli stessi investimenti per i quali è stato percepito il contributo e per i quali sussiste il vincolo del mantenimento quinquennale post pagamento. È essenziale che il verbale riporti, per ogni singolo bene, la spesa richiesta e la spesa ammessa a contributo a seguito della verifica nonché, ove previsto, i numeri di matricola del bene o altri elementi utili a identificare il bene.

Nel verbale, per tutti i beni per i quali non è stato possibile materialmente indicare il contrassegno, dovrà essere riportata una descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale affinché in sede di verifica (certificatori, audit etc.), sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla campagna di riferimento e di finanziamento, senza la necessità di interventi interpretativi da parte del beneficiario o del controllore di 1° livello.

Non sono validi verbali che riportano esclusivamente dei check della verifica senza alcun dettaglio. Il verbale deve essere redatto affinché sia possibile avere una descrizione del controllo eseguito.

<sup>58</sup> Ogni variazione (eccetto modifiche minori) al progetto iniziale per essere ammessa deve essere stata preventivamente autorizzata dalla Regione. Per la stessa dovrà risultare la presentazione su SIAN dell'istanza ed l'invio della documentazione necessaria a motivare la variazione. Ogni qualvolta sia invocata la causa di forza maggiore è necessario che il soggetto interessato ne abbia dato comunicazione per iscritto alla SDA entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. La mancata comunicazione entro i suddetti termini rende inammissibile la causa di forza maggiore invocata.

Entro la medesima data la SDA inserisce gli esiti di ammissibilità su portale SIAN per tutte le domande di pagamento annuali;

- **1° settembre 2027**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali.  
Entro la medesima data la SDA inserisce gli esiti di ammissibilità su portale SIAN per tutte le domande di pagamento a saldo biennali.

In caso di esito totalmente o parzialmente negativo dei controlli tecnico-amministrativi e in azienda, il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente ne dà comunicazione, ai sensi della L.241/1990 ss.mm.ii. al beneficiario, entro il:

- **27 luglio 2026**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande annuali;
- **26 luglio 2027**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali.

Dette comunicazioni di esito istruttorio, alle quali è allegato copia del verbale di controllo in azienda redatto in conformità alle Istruzioni operative n. 18/2025 e sottoscritto in contraddittorio, contengono l'indicazione:

- degli investimenti ammissibili e del dettaglio degli investimenti non ammessi, con le relative motivazioni;
- dell'importo di spesa e contributo totale ammissibili;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCI secondo le procedure definite nel paragrafo 6.2.3.

La comunicazione funge inoltre, ai sensi della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., da comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aiuto (parziale o totale) ed eventuale decadenza della domanda, e riporta l'indicazione dell'importo da recuperare, ove sia stato erogato l'anticipo, maggiorato del 10%.

È concesso un termine massimo di **cinque (5) giorni** per la presentazione delle memorie.

Le memorie e l'eventuale documentazione a corredo sono trasmesse al CCI indirizzate all'attenzione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente che ne cura la raccolta e la trasmissione al Comitato stesso.

Il CCI provvede ad effettuare i riesami pervenuti, in tempo utile per la definizione degli esiti delle domande di pagamento di saldo interessate nelle modalità e termini stabiliti al paragrafo 7.4 per l'invio degli elenchi di liquidazione ad OP AGEA.

Qualora in sede di verifica si riscontrino varianti al progetto non comunicate, oppure non autorizzate, l'esito dell'istruttoria sarà negativo con conseguente recupero dell'anticipo, se erogato, maggiorato del 10%.

In presenza di istruttorie negative, la SDA acquisisce a sistema l'esito negativo del controllo e procede, entro 10 giorni solari successivi all'istruttoria finale con esito negativo, con l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge 241/90 dell'atto di concessione nei confronti dei beneficiari, ed all'OP AGEA per conoscenza allegando il verbale in contraddittorio contenente le risultanze del controllo amministrativo ed *in loco*.

In caso di riduzione dell'importo per ritardi di presentazione di una o più dichiarazioni obbligatorie, dovrà essere barrata la casella "*ammessa con riduzione ai sensi dell'art. 48 regolamento UE n. 2018/273*". In questo caso dovrà essere indicato nell'apposito riquadro "importo riduzione calcolato in applicazione del regolamento.

Nel caso in cui il procedimento di revoca, conseguente a esito istruttorio negativo, sia indirizzato ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, secondo la procedura per la denuncia di sinistro (cfr. paragrafo 37 delle Istruzioni operative n. 18/2025) la SDA comunica, contestualmente alla revoca

dell'aiuto, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito e applicazioni penali secondo le modalità stabilite dall'OP AGEA. In tal caso viene data immediata comunicazione OP AGEA contenente le risultanze del controllo amministrativo ed in loco.

Nell'ipotesi in cui le economie di spesa, oppure le varianti autorizzate in riduzione, determinino un contributo a saldo minore dell'anticipo erogato, l'istruttoria si conclude con esito positivo ma occorre attivare le procedure di recupero per un importo pari alla differenza tra il maggiore anticipo erogato e la minore spesa sostenuta ed ammessa a saldo venutasi a determinare. La procedura di recupero, nel caso specifico, NON comporta l'applicazione delle penali e l'importo oggetto di recupero sarà costituito esclusivamente dalla parte di anticipo non speso.

Lo svincolo della garanzia fidejussoria sottoscritta per il pagamento dell'anticipo è assoggetto, nei casi previsti, alla verifica e rilascio della documentazione antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

**Pertanto la garanzia è svincolata da OP AGEA, solo dopo aver acquisito il nulla osta della suddetta certificazione antimafia.**

#### **7.4 Elenchi di liquidazione**

Per le domande di aiuto presentate nella campagna 2025/2026 il Settore Agroambiente – SDA AN invia ad OP AGEA, salvo diversa futura indicazione dell'OP, invia entro il:

- **08 settembre 2026** - gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento di anticipo per domande biennali corredati, per ciascuna domanda, dall'originale della garanzia e dalla relativa conferma;
- **08 settembre 2026** - gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento di saldo per domande annuali;
- **08 settembre 2027** - gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento di saldo per domande biennali.

#### **7.5 Impegni dei beneficiari e vincolo di mantenimento dell'investimento finanziato**

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati, si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato nella medesima domanda e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

In particolare si impegna a:

1. Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto ammesso.
2. Identificare gli investimenti mediante contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile targhetta metallica o di plastica) che riporti evidente il riferimento all'intervento Investimenti [articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115] e alla campagna di riferimento (2025/2026) ovvero, solo nel caso in cui risulti impossibile munire di contrassegno il bene, fornire l'evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura.
3. Mantenere la destinazione ed il valore degli investimenti secondo quanto ammesso.
4. Comunicare preventivamente alla SDA eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto (cfr. paragrafo 7.1).
5. Comunicare tempestivamente la data di ultimazione degli investimenti.

6. Acquisire, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, i titoli autorizzativi necessari entro i termini previsti dal bando, garantendo la cantierabilità dei lavori proposti.

7. Adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.

8. Completare la realizzazione del progetto, ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, entro i termini stabiliti dal bando regionale al paragrafo 7.3, pena l'applicazione delle decurtazioni sanzioni e penali previste dall'articolo 6 del DM n. 0635212/2024 e l'esclusione dal finanziamento nell'ambito dell'intervento Investimenti per un periodo da 1 a 3 anni e l'eventuale recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10% (cfr. paragrafi 7.3 e 7.6.2).

9. Mantenere, a norma dell'art. 11 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) 2022/126, la proprietà ed il possesso degli investimenti finanziati con il contributo di cui al presente bando **per almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di saldo**, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva, alla SDA competente, dell'inosservanza del vincolo di mantenimento quinquennale della proprietà e del possesso del bene finanziato comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica, a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per lo stesso periodo di vincolo quinquennale.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'aiuto finanziario non viene recuperato dall'OP a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo quinquennale. Anche tale circostanza è comunicata preventivamente alla SDA competente, pena la restituzione dell'intero contributo erogato.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del DM, l'OP non recupera l'aiuto finanziato in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali individuate a livello unionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, o nazionale, definite sulla base di casistiche definite a livello nazionale.

Le comunicazioni preventive, debitamente motivate, sono comunicate dai beneficiari, secondo le procedure indicate da OP AGEA, alla SDA competente che le valuterà ai fini della decisione di accettazione o diniego.

A tal fine occorre verificare che nei casi o nelle circostanze invocate non si configuri indebito vantaggio per i soggetti interessati<sup>59</sup>.

10. Comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'impresa, con riflessi sull'oggetto della domanda (ad esempio, in caso di variazione dell'indirizzo PEC il beneficiario deve procedere immediatamente all'aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo aziendale, compagne ecc).

11. Integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale, nazionale e regionale.

---

<sup>59</sup> La realizzazione di un vantaggio "indebito" può essere sia diretta che indiretta ed è costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale (cfr. circolare Agea Coordinamento prot. n. 8600 del 04/02/2025).

12. Conservare a disposizione all'Autorità competente per i controlli, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.

13. Consentire all'Autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché un'agevole consultazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

14. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

in caso di cambio di conduzione, ove autorizzato, tali impegni si intendono trasferiti al conduttore pro-tempore, fino alla scadenza dei vincoli derivanti dagli impegni stessi (cfr. anche paragrafo 7.1.2.2).

Il mancato rispetto degli impegni da parte del beneficiario, o subentrato, comporta la revoca dell'aiuto, la decadenza della domanda di aiuto e la restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate del 10%.

## 7.6 Rinuncia alla domanda, penalità e recuperi

### 7.6.1 Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali

Per le domande di aiuto presentate nella campagna 2025/2026 il beneficiario può presentare l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal giorno successivo il termine di scadenza di presentazione delle domande di aiuto, nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata **esclusivamente** in modalità telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN. **Non** sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto, per i progetti di durata annuale e biennale, deve avvenire, ai sensi del DM n. 0635212/2024 (cfr. paragrafo 7.6.2) non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento di saldo stabilito al paragrafo 7.3, pertanto entro e non oltre 3 maggio 2026 per le domande annuali e 30 aprile 2027 per le biennali.

Le istanze di rinuncia presentate con modalità diversa oppure non presentate entro i suddetti termini, determinano inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (cfr. comma 6, articolo 6 del DM n. 640062/2022) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

In ogni caso le istanze di rinuncia, nell'ambito dei progetti biennali con avvenuto pagamento dell'anticipo, determinano oltre all'applicazione della penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (comma 3, articolo 6 del DM n. 0635212/2024 e art. 24-octies del D.lgs n. 188/2023 ss.mm.ii.) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza, la contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'anticipo, quale indebito percepito, con richiesta di restituzione dell'importo garantito in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

In sede di compilazione delle istanze telematiche di rinuncia per un progetto biennale con anticipo erogato risulterà impostata in automatico la penale di tre anni di esclusione dal sostegno che non può essere modificata dal compilatore, il quale ne potrà solo prenderne visione e procedere con il rilascio della istanza di rinuncia. Il compilatore potrà selezionare invece una delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali elencate nella stessa istanza e dovrà caricare la documentazione che certifica

le cause di forza maggiore o circostanze eccezionale invocate e dichiarate, in formato immutabile (es. pdf/A). Qualora non sia possibile il caricamento tramite l'applicativo informatico, la documentazione dovrà essere trasmessa, alla SDA tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3 contestualmente alla trasmissione dell'istanza di rinuncia.

Le istanze di rinuncia sono trasmesse, unitamente alla documentazione a supporto, alla SDA che effettua l'istruttoria, nei 30 giorni successivi la presentazione dell'istanza, per verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate dal beneficiario ai fini dell'applicazione della penale.

Eventuali richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, dovranno essere comunicate dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente al beneficiario che deve fornire l'integrazione documentale entro e non oltre i 10 giorni dalla richiesta.

Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionale possono essere invocate ai soli fini dell'applicazione della penale; per quanto attiene invece le procedure di recupero dell'anticipo erogato queste saranno attivate in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 secondo le procedure previste al paragrafo 32 delle Istruzioni operative n. 18/2025.

Per i progetti biennali con anticipo, nel caso siano state riconosciute le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate dal richiedente, non verrà applicata alcuna penale. Diversamente, nel caso in cui non siano riconosciute valide le motivazioni addotte, verrà applicata, inderogabilmente, la penale di tre anni di esclusione dall'intervento Investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'Autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza di rinuncia o di non riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) funge da avvio del procedimento di diniego e dovrà contenere le motivazioni con l'indicazione del termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame da parte del CCI.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito dell'istanza di rinuncia, esito che sarà riportato a cura dell'istruttore nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'istanza di rinuncia l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

#### *7.6.2 Sanzioni e penalità*

Si applicano l'articolo 5 comma 5 e articolo 6 del DM n. 0635212/2024 e l'articolo 24 *octies* del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188 (*Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali*), ai quali si rimanda.

I beneficiari del contributo per l'intervento Investimenti che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti penali:

- a) 3 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La stessa penalità di cui al precedente capoverso, lettera a), si applica ai beneficiari che:

- non abbiano presentato domanda di pagamento di saldo, annuale o biennale, entro i termini stabiliti dal bando regionale (cfr. paragrafo 7.3);
  - o
- nell'ambito dei progetti biennali, abbiano percepito l'anticipo e successivamente abbiano presentato domanda di rinuncia.
- nell'ambito dei progetti annuali, abbiano presentato istanza di rinuncia nei 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Dette penali si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene rilevata la fattispecie.

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

I beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1% del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto **non possono essere accolte e sono respinte**.

Ai sensi del DM n. 0635212/2024:

- articolo 5 comma 5, l'aiuto è versato solo se, a seguito dei controlli in loco, il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto.
- articolo 6,
  - comma 5, qualora l'importo del contributo versato, all'esito dei controlli, è superiore all'importo dovuto si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato maggiorato del 10%
  - comma 6, nessuna penalità si applica
    - in casi di riconoscimento di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;
    - nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o in presenza di accertate economie di spesa;

- per i progetti annuali qualora sia stata presentata domanda di rinuncia prima dei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

### 7.6.3 Recuperi

Laddove sia prevista la restituzione delle somme percepite, è attivata, contestualmente, la procedura di recupero con eventuale maggiorazione degli interessi, ove prevista, secondo quanto stabilito nelle Istruzioni operative n. 18/2025 ai paragrafi 32. RECUPERI e 37. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA CON ESITO NEGATIVO E DENUNCIA DI SINISTRO.

## 7.7 Proroga termini realizzazione progetto

Nell'ambito dell'intervento Investimenti **non sono ammesse proroghe** ai termini per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti rispettivamente al paragrafo 6.1 e paragrafo 7.3.

## 7.8 Verifica mantenimento impegni <sup>60</sup>

Ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 1) e paragrafo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/126 il progetto, finanziato nell'ambito dell'intervento Investimenti, deve essere mantenuto in azienda **per un periodo di almeno cinque anni**, con il vincolo di destinazione d'uso e mantenimento della proprietà e possesso, che decorre dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale.

OP Agea provvede per ogni annualità ad estrarre il campione di domande da sottoporre a controllo di mantenimento degli impegni.

L'attività di controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà svolta dalla Regione mediante le proprie strutture incaricate.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione da parte della Regione, riscontrate in fase di controlli *ex post*, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sotto intervento per il quale si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebito è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento saldo.

Qualora la SDA competente, nel corso del sopralluogo presso l'azienda, valuti che non sussistono le condizioni per una verifica visiva puntuale di ogni singolo bene (es. *barriques*, cestoni per stoccaggio bottiglie), ai fini dell'accertamento del mantenimento del vincolo può ricorrere alla visura del libro cespiti – beni ammortizzabili. Nei casi in cui l'azienda non abbia l'obbligo fiscale della tenuta del libro cespiti – beni ammortizzabili, la verifica del mantenimento dell'impegno (vincolo) può ritenersi assolta se il numero di beni riscontrati è pari o superiore a quelli oggetto di vincolo.

## 8. Responsabilità e termini del procedimento

L'Ufficio regionale responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità al pagamento per l'intervento settoriale Investimenti è il Settore Agroambiente – SDA AN.

<sup>60</sup> Cfr. Istruzioni operative di OP Agea n. 18/2025 paragrafo 31.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 articolo 58 paragrafo 2 lettera b) è l'Ufficio Interventi non SIGC di OP AGEA.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata da Settore Agroambiente – SDA AN.

Il pagamento dell'aiuto da parte di OP AGEA, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n. 69/2009.

La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo e saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario disposto al 15 ottobre.

Le domande di pagamento di anticipo non liquidate entro il 15 ottobre della campagna di riferimento della domanda di aiuto decadono automaticamente.

**Il termine del 15 ottobre, nell'ambito di ogni campagna di riferimento, è improrogabile per disposizione unionale.**

## **9. Informativa sul trattamento dei dati personali** <sup>61</sup>

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di aiuti comunitari ai sensi del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) 2023/2027 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del regolamento (UE) 2016/679) è il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02/12/2024 n. 0635212 e la DGR Marche n. 299 del 10/03/2025.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del regolamento (UE) 2016/679, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

---

<sup>61</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (General Data Protection Regulation o GDPR).

Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Agroambiente SDA AN della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale del Dipartimento Economico della Regione Marche, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

## **10. Disposizioni finali e di coordinamento**

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve fare riferimento alla normativa dell'Unione vigente citata nel presente atto, al PSP 2023-2027, alle disposizioni nazionali di cui al DM n 0635212/2024, alla circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 1090 del 09/01/2025, alle Istruzioni operative di Agea OP n. 18/2025 per la campagna 2025/2026 pubblicate nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) e, ove applicabili, alle disposizioni contenute nei manuali delle procedure delle misure strutturali del PSR Marche 2014-2022<sup>62</sup> e agli interventi dello sviluppo rurale del CSR Marche 2023-2027, in particolare SRD01, SRD02, SRD13, pubblicati nel sito internet [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) nelle sezioni dedicate.

In particolare si rinvia alle Istruzioni operative di OP AGEA n. 18/2025: la gestione delle istruttorie integrative (paragrafo 18), i recuperi e le penali (paragrafo 27), la modalità di certificazione antimafia (paragrafo 29), la modalità di pagamento (paragrafo 30), l'impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP AGEA (paragrafo 33), D.U.R.C. (paragrafo 34), lo svincolo delle cauzioni (paragrafo 36), la causa di forza maggiore e circostanze eccezionali (paragrafo 40), la pubblicazione dei pagamenti (paragrafo 41).

Le disposizioni contenute nel presente atto possono essere adeguate a seguito dell'emanazione di ulteriori Istruzioni operative di OP AGEA.

---

<sup>62</sup> In particolare si fa riferimento ai bandi del PSR Marche 2014/2022, sotto misure 4.1 e 4.2.

## 11. Appendice

### CATALOGO DEGLI INVESTIMENTI - 2025/2026

#### (AZIONI, INTERVENTI E SOTTOINTERVENTI, E RELATIVE DESCRIZIONI)

Di seguito si riporta il catalogo degli Investimenti (codifica delle Azioni, Interventi, Sotto Interventi, e relativa descrizione) ammessi nella Regione Marche all'aiuto per l'intervento settoriale Investimenti per la campagna 2025/2026 e riportati sull'applicativo informatico disponibile su portale SIAN per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli investimenti ammessi all'aiuto nella Regione Marche, e le relative descrizioni, sono articolati per:

- Azioni (A)
- Interventi (B)
- Sotto Interventi (C)

A ciascuna Azione della successiva lista A, identificata con specifico codice, corrisponde un Intervento e relativo codice nella lista B degli Interventi, e quindi un Sotto Intervento e relativo codice della lista C Sotto Interventi.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN con propri atti può eventualmente aggiornare il Catalogo provvedendo ad inserire/modificare i Sotto Interventi e la loro descrizione.

#### **A. AZIONI**

(Codice Azione - Descrizione Azione)

**001** - PRODUZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI (DALLA LAVORAZIONE DELLE UVE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E ALL'ETICHETTATURA DI VINO IN CANTINA)

**002** - CONTROLLO DI QUALITÀ

**003** - MARKETING DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**004** - GLI INVESTIMENTI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

#### **B. INTERVENTI**

(Codice Azione - Codice Intervento - Descrizione intervento)

**001 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

**001 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

**001 - 005** ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

**001 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI ALLE LETTERE (A) E (B)

**002 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

**002 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

**002 - 005** ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

**002 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B)

**003 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

**003 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

**003 - 005** ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

**003 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B)

**003 - 008** ACQUISIZIONE DI BREVETTI

**004 - 001** COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

**004 - 004** MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

**004 - 007** SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B)

### **SOTTOINTERVENTI**

(Codice Azione - Codice Intervento - Codice Sottointervento - Descrizione Sottointervento)

*Es CELLE FRIGORIFERE:*

*Codice Azione 001*

*Codice Intervento 001*

*Codice Sottointervento 001*

*Descrizione Sottointervento CELLE FRIGORIFERE*

|                 |
|-----------------|
| <b>CATALOGO</b> |
|-----------------|

**001 - 001 - 001** - CELLE FRIGORIFERE

**001 - 001 - 002** - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)

**001 - 001 - 003** - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO2, ETC.)

**001 - 001 - 004** - ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E AUSILIARIE

**001 - 001 - 005** - SISTEMI AUTOMATICI

**001 - 001 - 006** - ELETTRICITÀ E ALTRI IMPIANTI

**001 - 001 - 007** - COSTRUZIONE

**001 - 001 - 008** - CANTINA FUORI TERRA

**001 - 001 - 009** - CANTINA INTERRATA

**001 - 001 - 010** - CANTINA MISTA (PARTE FUORI TERRA, PARTE INTERRATA)

**001 - 004 - 001** - CELLE FRIGORIFERE

**001 - 004 - 002** - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)

**001 - 004 - 003** - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO2, ETC.)

**001 - 004 - 004** - ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E AUSILIARIE

**001 - 004 - 005** - SISTEMI AUTOMATICI

**001 - 004 - 006** - ELETTRICITÀ E ALTRI IMPIANTI

**001 - 004 - 008** - RACCORDI, VALVOLE E GIUNTI

**001 - 004 - 009** - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURE CANTINA

**001 - 005 - 002** - MATERIALE PER LA MISURAZIONE E L'ANALISI DELLE UVE

**001 - 005 - 003** – DIRASPATRICE, PIGIATRICE E DIRASPAPIGIATRICE (STEMMER - ÉGRAPPOIRS, FRANTOIO - FOULOIRS)

**001 - 005 - 004** – CERNITA DELLE PARTITE, PIATTAFORME, SOLLEVATORI DI SCARICO, VASCHE DI RACCOLTA, NASTRI ELEVATORI, ELEVATORI A COCLEA, ASPIRATORE RASPI, TRITARASPI (MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'ORDINAMENTO)

**001 - 005 - 005** – PRESSA (STAMPA D'UVA)

**001 - 005 - 006** – SGRONDATORE (DEJUICER UVA - ÉGOUTTOIR)

**001 - 005 - 007** - POMPA DI VINACCE

**001 - 005 - 008** – NASTRI TRASPORTATORI, COCLEE

**001 - 005 - 009** – IMPIANTI PER LA FERMENTAZIONE DEL MOSTO DEL VINO

**001 - 005 - 010** – APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA FERMENTAZIONE

**001 - 005 - 011** – IMPIANTI DI FILTRAZIONE

**001 - 005 - 013** – ATTREZZATURE PER LA SEDIMENTAZIONE, CHIARIFICAZIONE, FLOTTATORI E CENTRIFUGHE

**001 - 005 - 014** – ATTREZZATURE PER LA STABILIZZAZIONE TARTARICA

**001 - 005 - 015** - ESTRAZIONE DELLA VINACCIA

**001 - 005 - 016** – ATTREZZATURE DEL TRASPORTO DELLE VINACCE E DELLE FECCE DI VINO

**001 - 005 - 018** - FRIGORIFERI

**001 - 005 - 019** – IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO

**001 - 005 - 020** – APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA IN FERMENTAZIONE / PRODUZIONE E LO STOCCAGGIO DI VINO

**001 - 005 - 021** – MACCHINE / ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE /SOFTWARE UTILIZZO AMBITO TRASPORTI / LOGISTICA MATERIE PRIME E PRODOTTI

**001 - 005 - 022** - BARILI/SERBATOI PER VINIFICAZIONE E DI VINO DI STOCCAGGIO/INVECCHIAMENTO, FATTI DI LEGNO/CEMENTO/ACCIAIO/FIBRA DI POLIESTERE ACCIAIO

**001 - 005 - 023** – IL RESTAURO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**001 - 005 - 024** - SERBATOI DI AUTO-DRENANTE

**001 - 005 - 025** – TINI TERMOREGOLATI

**001 - 005 - 026** - SERBATOI DI ACCIAIO MOBILI PER L'INVECCHIAMENTO

**001 - 005 - 028** - MACCHINARI/ATTREZZATURE PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**001 - 005 - 029** – AUTOCLAVI, RIEMPITRICI ISOBARICHE (MACCHINARI / ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE, LO STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI SPUMANTE)

**001 - 005 - 030** – ATTREZZATURE PER L'AGITAZIONE DEI VINI (VINS REMUAGE); MACCHINE PER IL REMUAGE MANO MECCANICA (MOBILI, SEMOVENTI O PORTATILE)

**001 - 005 - 031 - DÉGORGEUSE (SISTEMA DI SBOCCATURA PER LA RIMOZIONE DEL LIEVITO)**

**001 - 005 - 032 - MACCHINARI / ATTREZZATURE PER L'IMBOTTIGLIAMENTO / ETICHETTATURA / CONDIZIONAMENTO / IMBALLAGGIO**

**001 - 005 - 033 - TAPPATRICI**

**001 - 005 - 034 - ATTREZZATURA TECNICA MOBILE DI IMBOTTIGLIAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO**

**001 - 005 - 035 - SERBATOI DOPPI**

**001 - 005 - 036 - COMPUTER E SOFTWARE PER QUALITÀ TRASPORTO E LAVORAZIONE DELLE UVE, PRODUZIONE DI VINO E LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI**

**001 - 005 - 037 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI FINALIZZATI AL CONTROLLO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO**

**001 - 005 - 038 - PROGRAMMI PER COMPUTER PER LA GESTIONE DELLA CANTINA**

**001 - 005 - 040 - COMPRESSORI, TRASFORMATORE ELETTRICO, GENERATORI**

**001 - 005 - 041 - ACQUISTO DI BOTTI DI LEGNO PER L'INVECCHIAMENTO DEI VINI DA 5 HL FINO A 50 HL**

**001 - 005 - 042 - LINEA D'IMBOTTIGLIAMENTO COMPRESA LA MICROFILTRAZIONE**

**001 - 005 - 043 - TRAMOGGE DI SCARICO, BANCHI E NASTRI DI CERNITA, NASTRI E COCLEE**

**001 - 005 - 044 - PIGIATRICI, DIRASPATRICI, COCLEE EVACUAZIONE E TRITATURA RASPI**

**001 - 005 - 045 - PRESSE, DECANTER**

**001 - 005 - 046 - COCLEE EVACUAZIONE VINACCIA**

**001 - 005 - 047 - IMPIANTI DI LAVAGGIO E/O SANIFICAZIONE CONTENITORI UVE E SERBATOI E BOTTI IN LEGNO <sup>63</sup>**

**001 - 005 - 048 - SISTEMI PER IL RIMONTAGGIO E LA FOLLATURA DEL PIGIATO**

**001 - 005 - 049 - IMPIANTI E TUBAZIONI MOBILI COMPRESI DI RACCORDI E RIDUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI PIGIATI, MOSTI E VINI**

**001 - 005 - 050 - COMPRESSORI ARIA E FILTRI DISOLEATORI**

**001 - 005 - 051 - IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO**

**001 - 005 - 052 - IMPIANTO A RESINE SCAMBIO IONICO**

**001 - 005 - 053 - FILTRI FECCIA**

**001 - 005 - 054 - FLOTTATORI PER CHIARIFICHE MOSTI**

**001 - 005 - 055 - IMPIANTI OSMOSI INVERSA**

**001 - 005 - 056 - IMPIANTI PER LA STABILIZZAZIONE TARTARICA**

---

<sup>63</sup> Comprende gli impianti di filtraggio ed addolcimento delle acque utilizzate in cantina

**001 - 005 - 057** - FILTRI, CENTRIFUGHE, MISURATORI DI PORTATA CONTA LITRI E POMPE

**001 - 005 - 058** – SERBATOI COMPRESI ANCHE TASCHE DI RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO

**001 - 005 - 059** - TASCHE O PIASTRE PREDISPOSTE PER IL RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO DEI SERBATOI

**001 - 005 - 060** - AUTOCLAVI

**001 - 005 - 061** - BOTTI E TINI CON CAPACITA' SUPERIORE A 500 LITRI

**001 - 005 - 062** - BARRIQUES

**001 - 005 - 063** - TONNEAUX - CAPACITA' DA 400 A 500 LITRI

**001 - 005 - 064** - SISTEMI PER LA PREPARAZIONE DEI LIEVITI

**001 - 005 - 065** - CASSONI PER STOCCAGGIO BOTTIGLIE E MACCHINE PER REMUAGE AUTOMATICO

**001 - 005 - 066** - MISCELATORE PER BATTONAGE

**001 - 005 - 075** – MACCHINARI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

**001 - 005 - 076** - VASCHE DI FERMENTAZIONE CON E SENZA TERMOCONDIZIONAMENTO

**002 - 001 - 001** - COSTRUZIONE DI ANALIZZARE LABORATORI, ANCHE PER IL VINO BIOLOGICO

**002 - 001 - 004** - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LABORATORI DI ANALISI

**002 - 004 - 002** - MIGLIORAMENTO/RISTRUTTURAZIONE LABORATORI DI ANALISI E PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'

**002 - 005 - 001** - MACCHINE, ATTREZZATURE E SOFTWARE UTILIZZATI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI, DEI PRODOTTI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE

**002 - 005 - 002** – APPARECCHIATURE ATTE AD INTRODURRE STANDARD DI QUALITÀ VOLONTARIA O SISTEMI DI TRACCIABILITÀ, ANCHE PER IL VINO BIOLOGICO

**002 - 005 - 004** - ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER L'ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE UVE, MOSTI, VINI, COMPRESI I NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

**003 - 001 - 010** - COSTRUZIONE DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

**003-001-011** - COSTRUZIONE STRUTTURE PER LA PRESENTAZIONE DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**003 - 004 - 006** - MIGLIORAMENTO DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

**003-004-014** - MIGLIORAMENTO/RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER LA PRESENTAZIONE DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

**003 - 005 - 001** - ATTREZZATURE/ARREDO DELL'INFRASTRUTTURA DI VENDITA E DI PRESENTAZIONE

**003 - 005 - 009** - MACCHINE/IMPIANTI TECNOLOGICI/ATTREZZATURE COMPRESO IL SOFTWARE DA UTILIZZARE NEL QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE/LOGISTICA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

**003 - 005 - 010** - HARDWARE E SOFTWARE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) E PER IL COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE)

**003 - 005 - 013** - ATTREZZATURE ED ARREDI PER ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA, ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI COMPRESI NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

**003 - 005 - 017** - ALLESTIMENTI CHE INCLUDONO AD ESEMPIO MOBILI, CELLE FRIGORIFERE, LAVANDINI, ATTREZZATURE INFORMATICHE

**003 - 008 - 001** - LICENZE E DIRITTI D'AUTORE E REGISTRAZIONE DI MARCHI COLLETTIVI

**004 - 001 - 002** - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

**004 - 001 - 005** - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

**004 - 001 - 013** - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

**004 - 004 - 002** - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

**004 - 004 - 005** - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

\*\*\*\*\*